

Spett.li **Ministero della Cultura - Soprintendenza speciale per il PNRR**

Pec: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione generale Valutazioni ambientali

Pec: va@pec.mite.gov.it

E p.c. **Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura**

Spett.li Pec: udcm@pec.cultura.gov.it

Soprintendenza archeologia belle arti e

paesaggio per le province di Barletta –

Andria – Trani e Foggia

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio

archeologico della Direzione generale ABAP

Servizio III – Tutela del patrimonio artistico,

storico e architettonico della Direzione

generale ABAP

Pec: sabap-fg@pec.cultura.gov.it

Regione Puglia

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Foggia

Settore Assetto Territorio Ambiente

Pec: protocollo@cert.provincia.foggia.it

Comune di San Paolo di Civitate

Pec: protocollo@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it

Comune di Apricena

Pec: protocollo@pec-apricena.com

Milano, 22 maggio 2023

OGGETTO: [ID_VIP: 8094]. Progetto di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo integrato con impianto olivicolo della potenza complessiva di 47,2696 MWp – denominato “Mezzanelle” (di seguito il “Progetto” o “Impianto”).

Proponente: Falck Renewables Sviluppo S.r.l. (oggi Renantis Italia S.r.l. a seguito del cambio di denominazione intervenuto in data 21/12/2022)

Riscontro nota MIC/MIC_SS-PNRR/06/04/2023/0005147-P/ del 06/04/2023 (di seguito la “Nota”)

Spett.li Enti,

con riferimento alla Nota di cui all’oggetto del Ministero della Cultura - Soprintendenza speciale per il PNRR, la Scrivente società Renantis Italia S.r.L., con sede legale in Milano 20122, Corso Italia, 3, iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. MI-2535938, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10500140966, per il tramite del suo legale rappresentante Carmelo Scalone, nato a Roma il 05 /12 /1967 domiciliato per la carica presso la sede della predetta società


TRASMETTE

il documento “Riscontro al parere tecnico-istruttorio della Soprintendenza Speciale PNRR n. 5147 del 06-4-2023” comprensivo di allegati (All. 1- Inquadramento su Ortofoto e All. 2 – Inquadramento su catastale) riportante le osservazioni e le controdeduzioni della Società in riscontro a quanto evidenziato nella Nota riportata in oggetto.

Con l’occasione la Scrivente evidenzia inoltre che, al fine di dare contezza della reale consistenza del progetto agrivoltaico in oggetto, atto a perseguire l’obiettivo di coesistenza tra l’attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e attività agro-pastorale, allega alla presente la lettera di intenti per un comodato d’uso gratuito con la società Madre Terra Soc. Agricola Srl per l’esercizio di attività agricola presso l’impianto in oggetto (file “LOI Agrivoltaico Mezzanelle_Madre Terra Soc.Agr._Final”).


Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo
Cordiali saluti,

Renantis Italia Srl



Carmelo Scalone
Legale Rappresentante

Regione Puglia




Provincia di Foggia



Comune di Apricena



Comune di San Paolo di Civitate



Committente:



RENANTIS ITALIA s.r.l.
CORSO ITALIA 3, 20122 MILANO (MI)
c.f. IT10500140966


Titolo del Progetto:

Progetto di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo integrato con impianto olivicolo - denominato "Mezzanelle"

Documento:	PROGETTO DEFINITIVO Richiesta Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 387 del 29/09/2003	Codice Pratica:	OLKV965	N° Tavola:	All.1
Elaborato:	Inquadramento su Ortofoto	SCALA:	N.D.	FOGLIO:	1 di 1
		FORMATO:	A3		


Folder: - Nome file: **OLKV965_All.1 – Inquadramento su Ortofoto**

Progettazione:




NEW DEVELOPMENTS S.r.l.
Piazza Europa, 14
87100 Cosenza (CS)


Progettisti:



dott. ing. Giovanni Guzzo Foliaro



dott. ing. Amedeo Costabile




dott. ing. Francesco Meringolo


Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	15/05/2023	PRIMA EMISSIONE	New Dev.	FALCK	FALCK

Legenda

- Sottostazione di Trasformazione Mezzanelle
- Storage Mezzanelle
- Sottostazione Elettrica Lucky Wind S.r.l.
- Sottostazione Elettrica Sud Energy S.r.l.
- Sottostazione Elettrica IVPC Power 6 S.r.l.
- Buffer di 500m da aree censite D.1



Regione Puglia




Provincia di Foggia



Comune di Apricena



Comune di San Paolo di Civitate



Committente:







RENANTIS ITALIA s.r.l.
CORSO ITALIA 3, 20122 MILANO (MI)
c.f. IT10500140966

Titolo del Progetto:


Progetto di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo integrato con impianto olivicolo - denominato "Mezzanelle"

Documento:	PROGETTO DEFINITIVO Richiesta Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 387 del 29/09/2003	Codice Pratica:	OLKV965	N° Tavola:	All.2
Elaborato:	Inquadramento su catastale	SCALA:	N.D.	FOGLIO:	1 di 1
		FORMATO:	A0		

Folder: - Nome file: **OLKV965_All.2 - Inquadramento su catastale**

Progettazione:  NEW DEVELOPMENTS S.r.l Piazza Europa, 14 87100 Cosenza (CS)	Progettisti:  dott. ing. Giovanni Guzzo Boliaro	 dott. ing. Amedeo Costabile	 dott. ing. Francesco Meringolo
--	---	---	---

Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	15/05/2023	PRIMA EMISSIONE	New Dev.	FALCK	FALCK



PLANIMETRIA CATASTALE

Spett.li **Ministero della Cultura - Soprintendenza speciale per il PNRR**

Pec: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione generale Valutazioni ambientali

Pec: va@pec.mite.gov.it

E p.c. **Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura**

Spett.li Pec: udcm@pec.cultura.gov.it

Soprintendenza archeologia belle arti e

paesaggio per le province di Barletta –

Andria – Trani e Foggia

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio

archeologico della Direzione generale ABAP

Servizio III – Tutela del patrimonio artistico,

storico e architettonico della Direzione

generale ABAP

Pec: sabap-fg@pec.cultura.gov.it

Regione Puglia

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Foggia

Settore Assetto Territorio Ambiente

Pec: protocollo@cert.provincia.foggia.it

Comune di San Paolo di Civitate

Pec: protocollo@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it

Comune di Apricena

Pec: protocollo@pec-apricena.com

Milano, 22 maggio 2023

OGGETTO: [ID_VIP: 8094]. Progetto di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo integrato con impianto olivicolo della potenza complessiva di 47,2696 MWp – denominato “Mezzanelle” (di seguito il “Progetto” o “Impianto”).

Proponente: Falck Renewables Sviluppo S.r.l. (oggi Renantis Italia S.r.l. a seguito del cambio di denominazione intervenuto in data 21/12/2022)

Riscontro nota MIC/MIC_SS-PNRR/06/04/2023/0005147-P/ del 06/04/2023 (di seguito la “Nota”)

Spett.li Enti,

con riferimento alla Nota di cui all’oggetto del Ministero della Cultura - Soprintendenza speciale per il PNRR, la Scrivente società Renantis Italia S.r.L., con sede legale in Milano 20122, Corso Italia, 3, iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. MI-2535938, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10500140966, per il tramite del suo legale rappresentante Carmelo Scalone, nato a Roma il 05 /12 /1967 domiciliato per la carica presso la sede della predetta società

TRASMETTE

il documento “Riscontro al parere tecnico-istruttorio della Soprintendenza Speciale PNRR n. 5147 del 06-4-2023” comprensivo di allegati (All. 1- Inquadramento su Ortofoto e All. 2 – Inquadramento su catastale) riportante le osservazioni e le controdeduzioni della Società in riscontro a quanto evidenziato nella Nota riportata in oggetto.

Con l’occasione la Scrivente evidenzia inoltre che, al fine di dare contezza della reale consistenza del progetto agrivoltaico in oggetto, atto a perseguire l’obiettivo di coesistenza tra l’attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e attività agro-pastorale, allega alla presente la lettera di intenti per un comodato d’uso gratuito con la società Madre Terra Soc. Agricola Srl per l’esercizio di attività agricola presso l’impianto in oggetto (file “LOI Agrivoltaico Mezzanelle_Madre Terra Soc.Agr._Final”).

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo
Cordiali saluti,

Renantis Italia Srl



Carmelo Scalone
Legale Rappresentante

**LETTERA DI INTENTI PER
UN COMODATO D'USO GRATUITO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' AGRICOLA PRESSO
IMPIANTO AGRIVOLTAICO DI MEZZANELLE**

Madre Terra Soc. Agricola Srl, sede in Treviglio Bg, Via Fantoli 6, C.F. e P.IVA 04175410168, numero di iscrizione nel registro delle imprese di Bergamo BG - 441752, Legale rappresentante Sig. Pietro Branchi (il "Comodatario") da una parte, e

E

Renantis Italia srl (già Falck Renewables Sviluppo S.r.l.), società costituita ed esistente secondo la legge italiana, con sede legale in Milano, via Corso Italia 3, iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. MI-2535938, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10500140966, in persona del legale rappresentante Fabrizio Tortora (il "Renantis") dall'altra parte,

- Il Comodatario e la Renantis congiuntamente (anche) definite le "Parti"

PREMESSO CHE

- a) la società Renantis Italia S.r.l. ha avviato l'iter autorizzativo per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza nominale di circa 47,2MWp da realizzare nel Comune di Apricena (FG) (complessivamente, il "Progetto" o l'"Impianto");
- b) nell'ambito dell'attività di esercizio dell'Impianto, la Renantis intende promuovere lo sviluppo sinergico dell'attività agricola e di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- c) ai fini della superiore premessa b), è stata predisposta una Relazione Agronomica (cfr. **Allegato 1**) che prevede l'utilizzo di alcune aree ove sorgerà l'Impianto per la piantumazione di specie arboree per la realizzazione di una coltura olivicola superintensiva;
- d) il Comodatario, tramite società agricole locali da esso direttamente controllate, è interessata a svolgere l'Attività agricola di cui *infra* e all'Allegato 1;
- e) in pendenza dell'iter autorizzativo di cui alla premessa a), le Parti sono interessate ad avviare una interlocuzione in ordine alla possibilità che la Renantis conceda, in comodato d'uso gratuito, alcune aree interessate dall'Impianto affinché il Comodatario effettui la predetta Attività Agricola come *infra* definite.

Tutto ciò premesso, le Parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Premesse, allegati e definizioni.

- 1.1.** Le premesse ("Premesse") e i seguenti allegati ("Allegati") costituiscono parte integrante e sostanziale della presente lettera di intenti (la "LOI"):
Allegato 1: Relazione Agrivoltaica con descrizione del piano delle coltivazioni, delle attività e lavorazioni agro-pastorali minime garantite.
- 1.2.** Ove il contesto lo richieda, i termini al "singolare" avranno il medesimo significato qualora usati al "plurale", e viceversa.
- 1.3.** I termini con la lettera maiuscola hanno il significato loro attribuito nella presente LOI.

2. Oggetto

2.1. A seguito dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni per la costruzione ed esercizio dell'Impianto da parte di Renantis, le Parti provvederanno a negoziare la stipula di un contratto di comodato d'uso gratuito non esclusivo (il "**Contratto**") avente i seguenti elementi essenziali:

- a) concessione al Comodatario, a titolo gratuito non esclusivo dell'area di Impianto;
- b) impegno del Comodatario ad effettuare attività agropastorali quali, a titolo esemplificativo:
 - a) coltivazione di un prato polifita e allevamento allo stato semi-brado di pecore da carne;
 - b) cura e manutenzione degli alberi da frutto impiantati dalla Renantis lungo il perimetro dell'Impianto e nelle aree di pertinenza, e relativa raccolta dei frutti;
 - c) piantumazione periodica e coltivazione di specie arbustive officinali;
 - d) apicoltura per la produzione di miele e altri prodotti dell'alveare;
(di seguito, complessivamente, la/e "**Attività Agropastorale/i**").
- c) l'Attività Agropastorale dovrà essere svolta in sinergia con l'esercizio e manutenzione dell'Impianto e connessa produzione di energia elettrica. Pertanto, il Comodatorio prenderà atto ed accetterà che l'Area eventualmente concessa in comodato non sarà concessa ad uso esclusivo del Comodatorio se non per l'esecuzione dell'Attività Agropastorale/i;
- d) il Comodatario si obbligherà a conservare e custodire l'Area oggetto di comodato interessata dall'Attività Agropastorale con la dovuta diligenza, e non potrà, se non con il consenso scritto della Renantis, concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso.

3. Durata

La presente LOI è valida ed efficace a decorrere dalla data ultima di sottoscrizione della stessa ad opera delle Parti e scadrà decorsi 24 (ventiquattro) mesi, fatta salva l'eventuale proroga previo accordo scritto tra le Parti.

4. Recesso e Risoluzione

4.1. Renantis avrà facoltà di recedere dalla presente LOI mediante comunicazione scritta da inviarsi al Comodatario con un termine di preavviso non inferiore a 30 giorni. In tale caso, nulla sarà dovuto al Comodatario, a qualsiasi titolo, per l'esercizio della predetta facoltà di recesso e la conseguente mancata stipula del Contratto.

4.2. Ai sensi e per gli effetti 1456 c.c., la presente LOI si risolve di diritto, mediante semplice comunicazione scritta inviata da Renantis al Comodatario nei seguenti casi:

- a) violazione dell'art. 8;
- b) violazione dell'art. 10.

5. Vincolatività

5.1. La presente LOI è predisposta in forma sintetica e non esaustiva in relazione alla determinazione dei termini e delle condizioni relativi agli eventuali successivi accordi vincolanti tra le Parti. La presente LOI non deve essere considerata esaustiva e qualsiasi ulteriore accordo tra le Parti è soggetto alla negoziazione, approvazione, autorizzazione da parte delle Parti.

5.2. Le Parti danno atto che eventuali accordi vincolante, se e quando sottoscritti, conterranno ulteriori o diversi termini che le Parti potrebbero richiedere, compresi ulteriori oggetti che non sono trattati nella presente LOI. Nulla in questa LOI deve essere inteso o interpretato come: (i) un accordo sulla sottoscrizione di un qualsiasi contratto vincolante; (ii) un'offerta o un obbligo di acquisire o investire. La presente LOI esprime semplicemente l'intenzione delle Parti di avere discussioni leali e in buona fede per la stipula del Contratto.

6. Trattamento dei Dati Personali

6.1. Le Parti tratteranno i dati personali relativi all'altra Parte ("Dati Personali") nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, come recepito nelle legislazioni nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea, o ad altre leggi e regolamenti equivalenti in materia di protezione dei dati in altre giurisdizioni, ciascuna come modificata, abrogata o sostituita di volta in volta (tutte, le "Leggi sulla Protezione dei Dati"). Pertanto, le Parti riconoscono e si impegnano a rispettare tutte le Leggi sulla Protezione dei Dati applicabili in relazione al trattamento dei Dati Personali effettuato in relazione alla presente LOI, compresa la sua esecuzione.

6.2. Le Parti in relazione al presente LOI agiscono in qualità di Titolare del trattamento ai soli fini della stipula e dell'esecuzione del presente LOI e rispettano le Leggi sulla Protezione dei Dati. Il conferimento dei Dati Personali è necessario per la stipula del presente LOI e il rifiuto di farlo impedirà al Renantis di eseguire il LOI e al Comodatario di aderirvi. Le Parti raccoglieranno solo i Dati Personali strettamente necessari per perseguire le finalità di cui sopra, compresi nome, cognome, numero di telefono ed e-mail. Non verranno raccolte categorie speciali di Dati Personali. Le Parti possono condividere i Dati Personali raccolti con terzi, compresi consulenti e fornitori di servizi, se necessario per perseguire le finalità di cui sopra, nonché con le autorità pubbliche. Tali terze parti possono agire in qualità di responsabili o incaricati del trattamento a seconda delle circostanze. I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità sopra indicate e, in ogni caso, saranno cancellati 10 anni dopo la firma del LOI. Gli interessati avranno sempre la facoltà di esercitare i diritti previsti dalle Leggi sulla Protezione dei Dati, tra cui il diritto di accesso ai dati, di richiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, ove applicabile, e di proporre reclamo all'autorità di controllo competente.

7. D.lgs.231/2001, MOG e Codice etico

7.1. Il Comodatario dichiara di essere a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle attività derivanti dal presente LOI anche ai sensi del D.lgs. 231/2001, improntando i propri comportamenti ai principi di lealtà, probità e trasparenza. Il Comodatario è altresì a conoscenza che la Renantis ha adottato un Modello Organizzativo e di Gestione ("MOG") ai sensi e per gli effetti del D.lgs 231/2001 e che la Renantis si impegna a far rispettare le previsioni in esso contenute a tutti i propri dipendenti e/o collaboratori al fine di evitare la commissione dei reati previsti nel predetto Decreto.

7.2. Il Comodatario dichiara, inoltre, di avere letto e compreso i principi generali del "Codice Etico" del Gruppo Renantis, pubblicato sul sito web www.falckrenewables.com e di accettare di svolgere l'attività oggetto del presente LOI nel rispetto dello stesso impegnandosi a far rispetto i predetti principi anche i propri dipendenti e/collaboratori.

7.3. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal D.lgs 231/2001 e/o dal Codice Etico di Renantis darà diritto alla Renantis di risolvere il LOI ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo il risarcimento di ogni danno dalla stessa patito a seguito del predetto mancato rispetto.

8. Comunicazioni

8.1. Qualsiasi comunicazione o avviso prevista ai sensi del presente LOI si intenderà efficacemente e validamente eseguita se effettuata per iscritto e consegnata personalmente, o tramite racc. a.r. o pec (anticipata via e-mail), ai seguenti recapiti:

se alla Renantis

Renantis Italia S.r.l.

Corso Italia, 3

20122 – Milano

PEC: renantis.italia@legalmail.it

Email: gianluca.cipolletta@falckrenewables.com

se al Comodatario

MADRE TERRA SOC. AGRICOLA SRL
c.a. Pietro Branchi
Via Fantoli 6
Treviglio (BG)
PEC: opmadereterra@pec.it
Email: pietro.branchi@opmadreterra.it

9. Divieto di Cessione

Nessuna delle Parti avrà la facoltà di cedere in alcun modo la presente LOI e i diritti od obblighi dagli stessi nascenti, fatta salva la facoltà della Renantis di cedere la presente LOI a società del Gruppo Renantis.

10. Riservatezza

10.1. Le Parti considereranno come informazioni riservate ("**Informazioni Riservate**") tutti i dati commerciali, tecnici, finanziari e/o di altro tipo, le informazioni, i progetti, i fascicoli tecnici e tutte le altre informazioni che, in ogni caso, sono state rivelate o potranno essere rivelate direttamente al Potenziale Cliente ("**Parte Ricevente**") da FKN ("**Parte Divulgatrice**") alla data del presente Accordo o successivamente, in qualsiasi forma, sia che vengano divulgate dalla Parte Divulgatrice o dai suoi dipendenti designati o da terzi ogni volta debitamente autorizzati ("**Terzi Autorizzati**") in relazione all'oggetto del presente LOI. Le discussioni tra le Parti in merito alla presente LOI, compresa la sua esistenza, saranno considerate per entrambe le Parti come Informazioni Riservate. Tutte le informazioni relative alla Parte Divulgatrice, comunque ottenute dalla Parte Ricevente, anche se attraverso le proprie indagini, saranno considerate Informazioni Riservate ai sensi del presente articolo.

10.2. La Parte Ricevente si impegna a:

- (i) conservare in via fiduciaria e non divulgare a terzi le Informazioni Riservate, ad eccezione di quanto previsto al punto (iv) di seguito e all'art. 10.4;
- (ii) non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi diversi dall'esecuzione della presente LOI e in conformità alle disposizioni della stessa;
- (iii) adoperarsi al meglio e adottare misure, al fine di prevenire qualsiasi fuga di Informazioni Riservate, che siano almeno dello stesso livello di quelle abitualmente adottate nei confronti delle proprie informazioni riservate e di informazioni di proprietà di natura analoga;
- (iv) limitare la diffusione delle Informazioni Riservate ai/alle proprie Affiliati/e – come infra definiti/e - e ai rispettivi consulenti, direttori, amministratori, funzionari, dipendenti, collaboratori, agenti, revisori, contabili, avvocati, società di portafoglio, banche, consulenti finanziari, assicuratori e consulenti d'investimento (i "**Rappresentanti**") i cui doveri e/o responsabilità giustifichino strettamente la necessità di conoscere tali Informazioni Riservate per l'esecuzione della presente LOI, subordinatamente all'impegno da parte di tali soggetti di mantenere lo status di segretezza di tali Informazioni Riservate e di rispettare tutti gli obblighi previsti dal presente articolo, a meno che il loro status professionale non implichi già obblighi di riservatezza. Per "**Affiliato/a**" si intende, ai fini del presente articolo, qualsiasi soggetto giuridico che controlla, è controllato o è sotto controllo comune con la Parte interessata. Si ritiene che un'entità "controlli" un'altra se possiede direttamente o indirettamente almeno il cinquanta per cento (50%) delle partecipazioni azionarie o dei diritti di voto di tale entità. In relazione a quanto sopra concordato, la Parte Ricevente non sarà responsabile di eventuali violazioni del presente articolo da parte dei suoi Rappresentanti nella misura in cui questi ultimi stipulino un accordo di riservatezza autonomo direttamente azionabile dalla Parte Divulgatrice.

10.3. Fintantoché le Informazioni Riservate non saranno divulgate da o per conto di Renantis a una entità facente parte di J.P.Morgan Investment Management Inc. diversa da J.P. Morgan Asset Management's

Alternatives – Infrastructure Investments Group ("IIG"), tale entità non sarà considerata un Rappresentante ai fini del presente LOI, e (ii) finché le Informazioni Riservate non saranno divulgate da o per conto di Renantis ad un fondo, veicolo d'investimento o conto separato che sia sponsorizzato, consigliato e/o gestito da J.P. Morgan Investment Management Inc. e/o dalle sue Affiliate, tale fondo, veicolo di investimento o conto separato non sarà considerato un Rappresentante ai fini del presente LOI.

10.4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10.2 sopra, qualora la Parte Ricevente ritenga necessario, per l'esecuzione del presente LOI, divulgare a terzi, in tutto o in parte, le Informazioni Riservate, la Parte Ricevente potrà farlo solo alle seguenti condizioni:

- a. comunicare preventivamente alla Parte Divulgatrice il nome del terzo a cui la Parte Ricevente intende divulgare le Informazioni Riservate;
- b. indicare i motivi che determinano tale divulgazione;
- c. indicare la parte specifica delle Informazioni Riservate che sarebbe necessario divulgare;
- e
- d. ricevere espressa autorizzazione scritta da parte della Parte Divulgatrice.

10.5. La Parte Divulgatrice concederà alla Parte Ricevente la suddetta autorizzazione scritta a divulgare parte delle Informazioni Riservate a terzi solo a condizione che tali terzi si siano preventivamente impegnati con la Parte Divulgatrice ad assumere e rispettare obblighi di riservatezza non meno stringenti di quelli previsti dal presente Lettera. In relazione a quanto sopra concordato, la Parte Ricevente garantisce che sarà responsabile di qualsiasi violazione del presente Lettera da parte di qualsiasi terzo a cui la Parte Ricevente divulghi le Informazioni Riservate ai sensi dell'art. 10.4. di cui sopra.

10.6. Le Informazioni Riservate non saranno considerate tali e, pertanto, non saranno coperte dagli obblighi di riservatezza di cui al presente Lettera, qualora:

- a) siano, o diverranno, di dominio pubblico al momento della divulgazione o dell'ottenimento da parte della Parte Ricevente, o comunque rese disponibili al pubblico senza colpa della Parte Ricevente;
- b) fossero state già in legittimo possesso della Parte Ricevente prima di ricevere le Informazioni Riservate dalla Parte Divulgatrice;
- c) siano state legittimamente acquisite dalla Parte Ricevente da terzi che potevano legittimamente disporne, senza violare alcun obbligo di riservatezza attraverso tale divulgazione;
- d) debbano essere divulgate in base a leggi, procedimenti, norme e/o regolamenti (comprese le domande orali durante i procedimenti, gli interrogatori, le richieste di informazioni e/o documenti, le citazioni in giudizio, indagini civili, i procedimenti o esami normativi, le norme di borsa, le commissioni di ordini professionali o altre norme o regolamenti applicabili o procedimenti analoghi - di seguito, la "**Legge**"), a condizione che la Parte Ricevente si impegni a notificare preventivamente per iscritto alla Parte Divulgatrice la necessità di tale divulgazione, nella misura in cui ciò sia consentito dalla legge;
- e) siano o diventino disponibili per la Parte Ricevente o i suoi Rappresentanti su base non confidenziale da una fonte diversa dalla Parte Divulgatrice o dai suoi Rappresentanti, a condizione che non fosse nota alla Parte Ricevente o ai suoi Rappresentanti che tale fonte fosse vincolata da un accordo di riservatezza o da un altro obbligo contrattuale, legale o fiduciario di riservatezza nei confronti della Parte Divulgatrice;
- f) siano state sviluppate dalla Parte Ricevente senza fare riferimento alle Informazioni Riservate.

Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nel presente Lettera, né la Parte Ricevente né i suoi Rappresentanti saranno tenuti a informare e/o notificare la Parte Divulgante o qualsiasi altra persona, di qualsiasi divulgazione effettuata a seguito di richiesta da parte di un esaminatore bancario o da un esaminatore regolamentare nel corso di un esame, di un'ispezione o di una revisione da parte di tale esaminatore. Tale divulgazione non sarà considerata una violazione del presente Lettera.

10.7. Le Informazioni Riservate rimarranno di proprietà della Parte Divulgatrice. Nulla di quanto contenuto nella presente LOI potrà essere interpretato come una concessione di licenza delle Informazioni Riservate alla Parte Ricevente. Su richiesta scritta della Parte Divulgatrice, la Parte Ricevente, in un tempo ragionevolmente tempestivo, restituirà alla Parte Divulgatrice o, a discrezione della Parte Ricevente, distruggerà tutte le Informazioni Riservate ricevute, comprese tutte le copie e tutti gli estratti e le riproduzioni (sia scritte che elettroniche), nonché tutti i memoranda, gli appunti, le relazioni, i documenti o altri materiali, comprese le relative copie, preparati dalla Parte Ricevente, comprese le Informazioni Riservate in possesso di persone alle quali sono state divulgate ai sensi del presente LOI e, se richiesto dalla Parte Divulgatrice, ne darà conferma scritta. La Parte Ricevente avrà il diritto di conservare le Informazioni Riservate necessarie per conformarsi alla Legge, alle proprie policies interne e alle procedure di back-up, a condizione che la Parte Ricevente tratti tali Informazioni Riservate in conformità a quanto previsto dal presente Lettera. Ciascuna Parte riconosce che la cancellazione materiale di tutte le Informazioni Riservate da tutti i sistemi o supporti informatici non è materialmente possibile; in tal caso, si applicheranno le disposizioni di cui al presente LOI.

10.8. A prescindere da qualsiasi disposizione contraria del presente articolo, il Comodatario (i) riconosce che J.P. Morgan Investment Management Inc. è una filiale indiretta di J.P. Morgan Chase & Co, un'istituzione finanziaria diversificata (insieme alle sue affiliate, "J.P. Morgan"), (ii) è consapevole che J.P. Morgan comprende una società di intermediazione mobiliare a servizio completo e una banca commerciale impegnata in attività di negoziazione e intermediazione di titoli, oltre a fornire servizi di investment banking, gestione degli investimenti, gestione patrimoniale, finanziamento e consulenza finanziaria e altri prodotti e servizi commerciali e di investment banking a un'ampia gamma di società, privati, fondi pensione di terzi, fondi comuni, organizzazioni caritatevoli, piani governativi e altri veicoli e investitori, e (iii) accetta che nel corso ordinario delle sue attività di negoziazione, intermediazione, gestione patrimoniale, amministrazione fiduciaria, sottoscrizione, market making, gestione degli investimenti, investment banking, finanziamento o altre attività di consulenza o servizi finanziari analoghi, J.P. Morgan possa detenere in qualsiasi momento posizioni lunghe, corte o derivate, e possa negoziare o altrimenti effettuare transazioni, per conto proprio o dei clienti, in titoli di debito o azionari o altri strumenti di Renantis o delle sue Affiliate, o in titoli di debito o azionari o altri strumenti di qualsiasi società che possa essere coinvolta nella presente LOI. Renantis adotterà misure appropriate per garantire che le Informazioni Riservate siano rese disponibili solo ai dipendenti di IIG coinvolti nella LOI e ai dipartimenti interni Legali, di Compliance, di Gestione del Rischio, di Relazioni con i Media, di Relazioni Governative e di Conflitti, e non ad altre unità aziendali di J.P. Morgan, e finché IIG non divulgherà tali Informazioni Riservate ad altre unità aziendali, tali unità aziendali non saranno soggette al presente LOI.

11. Responsabilità

Nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra per la mancata stipula del Contratto. Nessuna Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per qualsiasi perdita di profitto, perdita di utilizzo, perdita di produzione, perdita di affari, perdita di opportunità commerciali o qualsiasi perdita indiretta o consequenziale derivante o connessa alla presente LOI.

12. No Partnership

Le Parti si danno altresì espressamente e reciprocamente atto che, con la sottoscrizione della presente LOI, le stesse non intendono creare alcuna associazione, joint venture, impresa comune o simili tra le stesse, né a conferire l'una all'altra, alcun potere di rappresentanza nei confronti di terzi. Nel corso dell'esecuzione della presente LOI, infatti, le Parti agiranno quali imprenditori indipendenti e nessuna Parte avrà il diritto, potere e/o autorità, di agire in nome e/o per conto dell'altra Parte né, in generale, di far sorgere, in capo all'altra Parte qualsiasi obbligo nei confronti di qualunque soggetto terzo.

13. Legge applicabile e foro competente.

La presente LOI è sottoposta alla legge italiana. In caso di controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla validità, esecuzione o interpretazione della presente lettera di intenti, sarà competente in via esclusiva, con espressa deroga a qualsiasi altro foro, il Foro di Milano

14. Varie

14.1. Qualsiasi modifica alla presente LOI non sarà valida, vincolante ed efficace ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.

14.2. L'eventuale tolleranza di alcuno delle Parti di comportamenti posti in essere dagli altri in violazione delle disposizioni del presente LOI non costituirà né potrà essere interpretata quale rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere in un momento successivo l'esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni qui previsti.

15. Clausole vessatorie


Le Parti dichiarano di aver attentamente e congiuntamente negoziato i contenuti della presente LOI e, conseguentemente, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 1341 c.c.

Milano, 07/02/2023

Renantis Italia Srl

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above a horizontal line.

Madre Terra Soc. Agr. Srl

A handwritten signature in black ink, featuring a large, prominent circular loop at the top and several smaller loops and strokes below, positioned above a horizontal line.

Regione Puglia



Provincia di Foggia



Comune di Apricena



Comune di San Paolo di Civitate



Committente:



RENANTIS ITALIA s.r.l.
CORSO ITALIA 3, 20122 MILANO (MI)
c.f. IT10500140966


Titolo del Progetto:

Progetto di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo integrato con impianto olivicolo - denominato "Mezzanelle"

Documento:	PROGETTO DEFINITIVO Richiesta Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 387 del 29/09/2003	Codice Pratica:	OLKV965	N° Tavola:	-
Elaborato:	Riscontro al parere tecnico-istruttorio della Soprintendenza Speciale PNRR n. 5147 del 06-04-2203	SCALA:	N.D.		
		FOGLIO:	1 di 1		
		FORMATO:	A4		


Folder: - Nome file: **OLKV965** Riscontro_al_parere_tecnico-istruttorio_della_Soprintendenza_Speciale_PNRR n. 5147 del 06-04-2203.pdf

Progettazione:




NEW DEVELOPMENTS S.r.l.
Piazza Europa, 14
87100 Cosenza (CS)


Progettisti:



dott. ing. Giovanni Guzzo Foliaro



dott. ing. Amedeo Costabile



dott. ing. Francesco Meringolo

Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	15/05/2023	PRIMA EMISSIONE	New Dev.	FALCK	FALCK

Premessa:

La proposta in progetto è rappresentata da un impianto agri-voltaico, avente potenza di generazione fotovoltaica pari a 47,2696 MWp, e delle opere connesse, da ubicarsi nel territorio dei Comuni Di Apricena e San Paolo di Civitate (FG) con connessione alla RTN prevista presso la SE Terna di San Paolo di Civitate dove è prevista la realizzazione della sottostazione elettrica con al suo interno la centrale di accumulo elettrochimico denominato “Mezzanelle”.

L'intervento rientra nella tipologia elencata nell'Allegato 1 bis “Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione al Regolamento (UE) 2018/1999” al punto 1.2.1 “Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti” e nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 al punto 2), denominato “Progetti di competenza statale: impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW”.

Il presente documento esamina il parere del Ministero della Cultura – Soprintendenza speciale per il PNRR No. 0005147-P del 6/4/2023 e riporta alcune precisazioni e controdeduzioni allo stesso.

In particolare:

- Relativamente alle interferenze con aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/04 queste sono rappresentate esclusivamente da puntuali attraversamenti lungo il percorso del cavidotto MT interrato sotto strada esistente con aree di cui all'art. 142 lettera c) – fiumi, torrenti e corsi d'acqua con relativa fascia di rispetto di 150 m dalle relative sponde, progettata con ancoraggio ai ponti esistenti;
- Relativamente alla compatibilità con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) non si riscontrano incompatibilità oggettive né si ricade in aree in cui è inibita la realizzazione dell'opera. Il Piano infatti individua quali sono le aree inibite alla realizzazione dell'opera. Le uniche interferenze sono le già citate e puntuali opere di attraversamento dei fiumi lungo il percorso del cavidotto MT. I rilievi esposti nel Parere Tecnico riguardano considerazioni generiche e replicabili senza specifiche ed oggettive valutazioni dell'opera rispetto alle previsioni del Piano.

Si precisa inoltre che l'intervento è rappresentato da un impianto agri-voltaico nel pieno rispetto delle Linee Guida per la definizione di impianti agricoli combinati alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile emesse dal Ministero della Transizione Ecologica (oggi MASE) nel Giugno 2022, ovvero i requisiti A, B, e D.2.

Infine, il Parere tecnico non risulta in linea con la Circolare n. 11 dello stesso Ministero della Cultura, diffusa con prot. MIC|MIC_DG-ABAP|08/03/2022|0008982-P|, “Linee guida finalizzate al raccordo dei pareri espressi dagli Uffici del MIC in seno a procedimenti autorizzativi. Precisazioni”, punto 4. “...**in caso di parere Contrario/Negativo, oltre ad una CONGRUA MOTIVAZIONE, dovranno essere esplicitate, ove possibile, le eventuali soluzioni da adottarsi per il superamento delle criticità riscontrate...**” in quanto XXX le motivazioni riportate risultano generiche e replicabili e non vi è alcuna esplicitazione delle possibili soluzioni da adottare per il superamento delle criticità riscontrate.

1. Esame del parere tecnico del MIC

Considerazioni riportate a pagg. 4 e 5 del parere:

CONSIDERATO che il proponente riporta nell'Elaborato grafico 'OLKV965_Elaborato_Grafico_R.3.d_rev.1' l'Analisi vincolistica D.Lgs. 42/04 dell'area complessiva dell'impianto con riguardo all'art.136 e art.142 del Codice, evidenziando interferenze dirette e indirette in merito a quanto segue:

Art. 142 lettera c): Fiumi, torrenti e corsi d'acqua compreso zona di rispetto sponde per una fascia di 150 m:

-interferenza del percorso elettrodotto interrato MT con Bene Paesaggistico 'Canale Martini', risolto con la posa dell'elettrodotto sulla sponda del ponte in idonea canalina interrata

-interferenza del percorso elettrodotto interrato MT con Bene Paesaggistico 'Torrente Candelaro, risolto con la posa dell'elettrodotto sulla sponda del ponte in idonea canalina interrata

Art. 142 lettera h): Zone gravate da usi civici

-prossimità del campo fotovoltaico in zona gravata da usi civici in località Masseria Trifone

-interferenza del percorso cavidotto con zona gravata da usi civici in località posta tra Masseria Belvedere e Masseria Di Lorenzo

-tangenza del percorso cavidotto con zona gravata da usi civici in località Masseria Scazzetta

Art. 142 lettera g): Territori coperti da foreste e boschi

-prossimità dell'area di accumulo e SET a zona boscata in località tra Piani di Lauria e Pezze della Chiesa

Art. 142 lettera m): Zone di interesse archeologico

-prossimità dell'area di accumulo e SET a zona archeologica in località tra Piani di Lauria e Pezze della Chiesa;

Precisazioni:

1. Le interferenze citate in merito al percorso del cavidotto con aree di cui all'art. 142 lettera c) del Codice (D.lgs. 142/04) sono rappresentate da tratti di cavo interrato posato in trincea su strada esistente e le uniche zone in cui lo stesso cavo fuoriesce dallo scavo sono i punti di attraversamento dei fiumi, già interessate da ponti esistenti dove il percorso del cavo è previsto in canale da ancorare alla struttura esistente.
2. In merito alle zone gravate da usi civici di cui all'art. 142 lettera h), si precisa che non ci sono interferenze dirette. Infatti, il percorso del cavo interrato è previsto all'interno delle sedi stradali esistenti che per loro natura non possono essere gravate da usi civici. Per queste aree non è previsto il concetto di "prossimità" o di "area contermini" in quanto trattasi di zone appartenenti al demanio civico geometricamente determinate e senza rispetti o buffer.
3. Relativamente alle zone di cui all'art. 142 lettera g) del Codice si precisa che l'area interessata dalla stazione di condivisione, ove al suo interno è ubicata anche la centrale di accumulo elettrochimico, è stata ubicata in prossimità della costruenda stazione Terna, area soggetta a conformazione urbanistica per variante ex lege al momento della autorizzazione, e che l'area è posta a circa 1,7 km

dalla citata area boscata. La figura che segue mostra la sovrapposizione della carta dei vincoli con le opere in progetto con indicata la distanza dall'area boscata.




Figura 1 – estratto dell'elaborato OLKV965_Elaborato_Grafico_R.3.d_rev.1

4. In riferimento all'area archeologica di cui all'art. 142 lettera m) si precisa che, per come mostrato nella figura che segue, la stessa è posta a circa 500 dell'area SET e Accumulo.




Figura 2 – estratto dell'elaborato OLKV965_Elaborato_Grafico_R.3.d_rev.1

Si rileva quindi che le uniche interferenze dirette del progetto sono rappresentate dal percorso del cavo interrato, posto in trincea all'interno di sede stradale esistente e che non si riscontrano motivi di incompatibilità con aree sottoposte a tutela o aree vincolate.

Considerazioni contenute nel parere (da pag. 5 a pag. 13 del parere)

CONSIDERATO che nell'area interessata dall'intervento sono presenti numerose masserie individuate come Ulteriori contesti dal PPTR e in particolare risultano maggiormente vicine all'impianto fotovoltaico le seguenti masserie e beni della componente storico-culturale: Masseria Mezzanelle, Masseria Corrado, Posta S.Trifone, Madonna degli Angeli;

Precisazioni:

In merito agli "ulteriori contesti" definiti all'art. 76 delle NTA del PPTR, per le componenti culturali e insediative citate non si riscontrano criticità o interferenze. Infatti, in riferimento a quanto riportato al medesimo art. 76, le norme tecniche di attuazione individuano un'area di rispetto dalle stesse avente profondità di 100 m: **"Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (art 143, comma 1, lett. e, del Codice) Consiste in una fascia di salvaguardia dal perimetro esterno dei siti di cui al precedente punto 2), lettere a) e b), e delle zone di interesse archeologico di cui all'art. 75, punto 3, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali beni sono ubicati. In particolare:**

- *per le testimonianze della stratificazione insediativa di cui al precedente punto 2, lettera a) e per le zone di interesse archeologico di cui all'art. 75, punto 3, prive di prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell' art. 45 del Codice, essa assume la profondità di 100 m se non diversamente cartografata nella tavola 6.3.1...."*

Tutte le componenti citate risultano ubicate a distanza tale da rispettare l'area di rispetto indicata nelle NTA e pertanto il livello di tutela per tali componenti è da ritenersi compatibile in accordo con le indicazioni del Piano.

Considerazioni contenute nel parere (da pag. 5 a pag. 13 del parere)

CONSIDERATO che il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Regione Puglia, approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che disciplina tutto il territorio regionale, persegue “la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità”, e che al riguardo:

- le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, ovunque siano essi localizzati, in quanto considerati interventi di rilevante trasformazione del paesaggio ai sensi dell'art. 89 c.1 lett. b.2, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, di verificare il rispetto della Normativa d'uso (Indirizzi e Direttive) di cui alla Sezione C2 – *Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, dettata per ogni ambito di paesaggio:
- l'Obiettivo strategico 10 - *Definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili* del PPTR e i relativi obiettivi specifici e “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile” individuano un approccio alla localizzazione di tali impianti al fine di rendere coerente lo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio con la qualità e l'identità dei diversi paesaggi della Puglia (obiettivo specifico 10.2), proponendosi di disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali, di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole, di favorire la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate;
- le “*Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali*” individuate dal PPTR per ciascun ambito di paesaggio in relazione alle invarianti strutturali e al relativo stato di conservazione e criticità (cfr. Sezione B delle schede d'ambito) sono da considerarsi ai fini della valutazione dell'impatto sul patrimonio culturale e identitario generato dagli impianti di produzione di energia rinnovabile ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione Giunta Regionale del 23/10/2012 n. 2122 “Indirizzi per l'integrazione procedurale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella VIA - DDS n. 142 del 6/06/2014 “Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici”, nello specifico è richiesto che “a

partire dal riconoscimento delle invarianti strutturali che connotano le figure territoriali definite nelle schede d'ambito del PPTR è necessario verificare che il cumulo prodotto dagli impianti presenti nelle unità di analisi non interferisca con le regole di riproducibilità delle stesse invarianti (come enunciate nella Sezione B delle Schede degli Ambiti Paesaggistici del PPTR, Interpretazione identitaria e statutaria)";

CONSIDERATO che l'intervento, in riferimento al PPTR della Puglia, ricade nell'Ambito Territoriale "Tavoliere", Figura Territoriale "La Piana Foggiana della Riforma", di cui sono di seguito riportati i caratteri principali dell'Ambito, mettendo in evidenza la descrizione strutturale, i valori patrimoniali, le dinamiche di trasformazione e criticità, la valenza ecologica relativamente ai 'Paesaggi Rurali' (Sez.A.3.2) e la descrizione strutturale, i valori patrimoniali, le criticità relativamente alla 'Struttura Percettiva' (Sez.A.3.5).

Relativamente ai Paesaggi Rurali:

DESCRIZIONE STRUTTURALE. L'ambito del Tavoliere si caratterizza per la presenza di un paesaggio fondamentalmente pianeggiante la cui grande unitarietà morfologica pone come primo elemento determinante del paesaggio rurale la tipologia culturale. Il secondo elemento risulta essere la trama agraria che si presenta in varie geometrie e tessiture, talvolta derivante da opere di regimazione idraulica piuttosto che da campi di tipologia culturali, ma in generale si presenta sempre come una trama poco marcata e poco caratterizzata, la cui percezione è subordinata persino alle stagioni. Fatta questa premessa è possibile riconoscere all'interno dell'ambito del Tavoliere tre macropaesaggi: il mosaico di S.Severo, la grande monocoltura seminativa che si estende dalle propaggini subappenniniche alle saline in prossimità della costa e infine il mosaico di Cerignola. Paesaggio che sfuma tra il Gargano e il Tavoliere risulta essere il mosaico perfluviale del torrente Candelaro a prevalente coltura seminativa. (...). Il secondo macro paesaggio si sviluppa nella parte centrale dell'ambito si identifica per la forte prevalenza della monocoltura del seminativo, intervallata dai mosaici agricoli periurbani, che si incuneano fino alle parti più consolidate degli insediamenti urbani di cui Foggia rappresenta l'esempio più emblematico. Questa monocoltura seminativa è caratterizzata da una trama estremamente rada e molto poco marcata che restituisce un'immagine di territorio rurale molto lineare e uniforme poiché la maglia è poco caratterizzata da elementi fisici significativi. Questo fattore fa sì che anche morfotipi differenti siano in realtà molto meno percepibili ad altezza d'uomo e risultino molto simili i vari tipi di monocoltura a seminativo, siano essi a trama fitta che a trama larga o di chiara formazione di bonifica. Tuttavia alcuni mosaici della Riforma, avvenuta tra le due guerre (legati in gran parte all'Ordine Nuovi Combattenti), sono ancora leggibili e pertanto meritevoli di essere segnati e descritti. In questi mosaici infatti, è ancora possibile leggere la policoltura e comunque una certa complessità culturale, mentre in altri sono leggibili solamente le tracce della struttura insediativa preesistente. (...).

VALORI PATRIMONIALI. I paesaggi rurali del Tavoliere sono caratterizzati dalla profondità degli orizzonti e dalla grande estensione dei coltivi. La scarsa caratterizzazione della trama agraria, elemento piuttosto comune in gran parte dei paesaggi del Tavoliere, esalta questa dimensione ampia, che si declina con varie sfumature a seconda dei morfotipi individuati sul territorio. Secondo elemento qualificante e caratterizzante il paesaggio risulta essere il sistema idrografico che, partendo da un sistema fitto, ramificato e poco inciso tende via via a organizzarsi su una serie di corridoi ramificati. Particolarmente riconoscibili sono i paesaggi della bonifica e in taluni casi quelli della riforma agraria.

DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE E CRITICITÀ. Le attuali tecniche colturali hanno modificato intensamente i paesaggi storici e talvolta i processi di messa a coltura hanno interessato parti del territorio alle quali non erano storicamente legate. Una criticità particolarmente evidente intorno a Foggia è la progressiva rarefazione del territorio rurale ad opera di una urbanizzazione a carattere produttivo che assume forme lineari lungo la viabilità e di una edilizia di tipo discontinuo che altera la percezione del territorio rurale verso una tipologia a carattere periurbano, logorando le grandi estensioni seminative che dominano i paesaggi delle campagne. L'intensivizzazione dei mosaici portano, in particolare nel territorio agricolo intorno a Cerignola e S.Severo, ad una diminuzione del valore ecologico del territorio rurale del Tavoliere, che si traduce dal punto di vista

paesaggistico nella progressiva scomparsa delle isole di bosco, dei filari, degli alberi e delle siepi, oltre che ad una drastica alterazione dei caratteri tradizionali. Si assiste a un generalizzato abbandono del patrimonio edilizio rurale, tanto nella monocultura intorno a Foggia quanto nei mosaici intorno agli altri centri urbani a causa dell'intensivizzazione dell'agricoltura. Oggi le masserie, poste, taverne rurali e chiesette si trovano come relitti sopra ad un sistema agricolo di cui non fanno più parte. Si segnala infine come la monocultura abbia ricoperto gran parte di quei territori rurali oggetto della riforma agraria.

LA VALENZA ECOLOGICA DEGLI SPAZI RURALI

La valenza ecologica è medio-bassa nell'alto Tavoliere, dove prevalgono le colture seminatrici marginali ed estensive. La matrice agricola ha infatti una scarsa presenza di boschi residui, siepi e filari con sufficiente contiguità agli ecotoni delle serre e del reticolo idrografico. L'agroecosistema, anche senza la presenza di elementi con caratteristiche di naturalità, mantiene una relativa permeabilità orizzontale data la modesta densità di elementi di pressione antropica. La valenza ecologica è bassa o nulla nel basso Tavoliere fra Apricena e Cerignola, per la presenza di aree agricole intensive con colture legnose agrarie per lo più irrigue (vigneti, frutteti e frutti minori, uliveti) e seminativi irrigui e non irrigui, per poi aumentare (valenza ecologica da medio bassa a medio alta) in prossimità dei corsi d'acqua principali rappresentati dal Carapelle, del Cervaro e soprattutto dall'Ofanto. La matrice agricola ha decisamente pochi e limitati elementi residui di naturalità, per lo più in prossimità del reticolo idrografico. La pressione antropica sugli agroecosistemi del basso Tavoliere è notevole, tanto da presentarsi scarsamente complessi e diversificati.>>

Relativamente alla Struttura Percettiva:

DESCRIZIONE STRUTTURALE. Il Tavoliere si presenta come un'ampia zona sub-pianeggiante a seminativo e pascolo caratterizzata da visuali aperte, con lo sfondo della corona dei Monti Dauni, che l'abbraccia a ovest, e quello del gradone dell'altopiano garganico che si impone ad est. L'area, delimitata dal fiume Ofanto, dal fiume Fortore, dal torrente Candelaro, dai rialti dell'Appennino e dal Golfo di Manfredonia, è contraddistinta da una serie di terrazzi di depositi marini che degradano dalle basse colline appenniniche verso il mare, conferendo alla pianura un andamento poco deciso, con pendenze leggere e lievi contro pendenze. Queste vaste spianate debolmente inclinate sono solcate da tre importanti torrenti: il Candelaro, il Cervaro e il Carapelle e da tutta una rete di tributari, che hanno spesso un deflusso esclusivamente stagionale. (...). La struttura insediativa caratterizzante è quella della pentapoli, costituita da una raggiera di strade principali che si sviluppano a partire da Foggia, lungo il tracciato dei vecchi tratturi, a collegamento del capoluogo con i principali centri del Tavoliere (Lucera e Troia, San Severo, Manfredonia e Cerignola). Seppure l'aspetto dominante sia quello di un "deserto cerealicolopascolativo" aperto, caratterizzato da pochi segni e da "orizzonti estesi", è possibile riscontrare al suo interno paesaggi differenti: **l'alto Tavoliere, leggermente collinare, con esili contrafforti che dal Subappennino scivolano verso il basso, con la coltivazione dei cereali che risale il versante;** il Tavoliere profondo, caratterizzato da una pianura piatta, bassa, dominata dal centro di Foggia e dalla raggiera infrastrutturale che da essa si diparte, il Tavoliere meridionale e settentrionale, che ruota attorno a Cerignola e San Severo con un'una superficie più ondulata e ricco di colture miste (vite, olivo, frutteti e orti).

(...).

Il paesaggio della piana foggiana della riforma

Paesaggio in gran parte costruito attraverso la messa a coltura delle terre salde e il passaggio dal pascolo al grano, attraverso opere di bonifica, di appoderamento e di colonizzazione, con la costituzione di trame stradali e poderali evidenti. L'armatura insediativa storica è costituita dai tracciati degli antichi tratturi legati alla pratica della transumanza, lungo i quali si snodano le poste e le masserie pastorali, e sui quali, a seguito delle bonifiche e dello smembramento dei latifondi, si è andata articolando la nuova rete stradale. Il territorio è organizzato intorno a Foggia e alla raggiera di strade principali che da essa si dipartono. All'interno della dispersione insediativa generata dal capoluogo lungo questi assi è possibile rintracciare l'organizzazione dei borghi rurali

sorti a corona (Segezia, Incoronata, Borgo Giardinetto, ecc...). Strade, canali, filari di eucalipto, poderi costituiscono elementi importanti e riconoscibili del paesaggio agrario circostante.

VALORI PATRIMONIALI. I valori visivo-percettivi dell'ambito sono rappresentati dai luoghi privilegiati di fruizione del paesaggio (punti e strade panoramiche e paesaggistiche) e dai grandi scenari e dai principali riferimenti visuali che lo caratterizzano, così come individuati nella carta de "La struttura percettiva e della visibilità" (elaborato n. 3.2.12.1)

I luoghi privilegiati di fruizione del paesaggio

Punti panoramici potenziali

I siti accessibili al pubblico, posti in posizione orografica strategica, dai quali si gode di visuali panoramiche su paesaggi, luoghi o elementi di pregio dell'ambito sono:

- i belvedere dei centri storici posti sui versanti delle serre che dominano la piana del Tavoliere: Ascoli Satriano, Lucera, Troia;
- i beni architettonici e culturali posizionati in luoghi privilegiati da cui è possibile godere di visuali paesaggisticamente rilevanti, come ad esempio: il sistema insediativo minore delle torri costiere, degli sciali e dei poderi da Siponto a Margherita di Savoia; il sistema di masserie nel mosaico di Cerignola poste su lievissime colline vitate; il Castello di Dragonara.

Strade panoramiche e d'interesse paesaggistico

Le strade che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica da cui è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi dell'ambito o è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati sono:

- (...):
- le strade dei sistemi radiali di Foggia, San Severo e Cerignola che compongono la pentapoli. Percorrendo le strade che da San Severo si dipartono verso San Marco in Lamis (SS272), Apricena (SP 89) e verso Torremaggiore e San Paolo Civitate (SP 30) si attraversano campagne vaste dove il paesaggio del vigneto di qualità. Ad Apricena, lambita da due piccoli torrenti, il Vallone e il Candelaro, le celebri cave di marmo regnano incontrastate sul paesaggio circostante. San Paolo Civitate, un paesino adagiato sui Monti Liburni, volge invece lo sguardo su un suggestivo paesaggio naturale che ingloba la foce del fiume Fortore e parte dell'Adriatico e tutto intorno campagne caratterizzate da fertili filari di vite.

Riferimenti visuali naturali e antropici per la fruizione del paesaggio.

Grandi scenari di riferimento

Il grande skyline del costone garganico, che si staglia ad est del Tavoliere come contraltare della catena dei Monti Dauni, ed è visibile attraversando la piana da nord a sud.

Orizzonti visivi persistenti

Gli orizzonti visivi persistenti costituiti dalle serre (come la scarpata di Lucera e di Ascoli Satriano).

Principali fulcri visivi antropici

- I centri storici delle marane come Ascoli Satriano;
- i centri storici sui versanti delle serre che dominano la piana del Tavoliere: Lucera, Troia; il sistema insediativo minore delle torri costiere, degli sciali e dei poderi da Siponto a Margherita di Savoia; il sistema di strade, canali, filari di eucalipto, poderi della piana foggiana della riforma che costituiscono elementi importanti e riconoscibili del paesaggio agrario circostante
- il sistema di masserie e poderi del mosaico agrario di San Severo
- il sistema di masserie nel mosaico di Cerignola poste su lievissime colline vitate
- il Castello di Dragonara.

CRITICITA' - (...)

- Bassa qualità edilizia nel margine città-campagna. Il processo di ampliamento di alcune periferie (Foggia e Lucera), con interventi di scarsa qualità architettonica, assenza di relazione con gli spazi aperti e con la campagna circostante, rapporti allimetrici alterati rispetto ai tessuti urbani preesistenti, compromette le relazioni visuali tra città e campagna.

- Presenza di "parchi eolici" lungo i versanti del Subappennino degradanti verso il Tavoliere. La diffusione di pale eoliche nel territorio agricolo, senza alcuna programmazione ed attenzione per i valori paesaggistici dell'area, produce un forte impatto visivo e paesaggistico.

- (...);

- Impatto delle aree industriali. Le grosse piattaforme produttive, come le zone ASI di Incoronata, San Severo, Cerignola con l'interporto e Foggia con le sue zone produttive e l'aeroporto e l'edificazione produttiva di tipo lineare lungo S.S. 89 Foggia Manfredonia, S.S. 17 Foggia-Lucera, S.S. 160 da Lucera-Troia, S.S. 546 Foggia-Troia; S.S. 160 S. Severo-Lucera (più in prossimità di Lucera), Foggia-Cerignola, S.S. 16 e Foggia-San Severo, generano un forte degrado visuale.

CONSIDERATO che in riferimento alla Figura Territoriale "La Piana Foggiana della Riforma", nella Sezione B.2.1.1 del PPTR "Descrizione strutturale della figura territoriale" è rilevato quanto segue:

Il fulcro della figura centrale del Tavoliere è costituito dalla città di Foggia che rappresenta anche il perno di quel sistema di cinque città del Tavoliere (insieme a San Severo, Lucera, Cerignola, Manfredonia), cosiddetto "pentapoli della Capitanata" (n°13 delle Morfotipologie Territoriali del PPTR). Il canale Candelaro, con il suo sviluppo da nord/ovest a sud/est chiude la figura ai piedi del massiccio calcareo del promontorio del Gargano, il quale assume in gran parte della piana del tavoliere il carattere di importante riferimento visivo. La caratteristica del paesaggio agrario della figura è la sua grande profondità, apertura ed estensione. Assume particolare importanza il disegno idrografico: partendo da un sistema fitto, ramificato e poco inciso, esso tende ad organizzarsi su di una serie di corridoi reticolari: i corsi d'acqua drenano il territorio della figura da ovest ad est, discendendo dal subappennino, articolando e definendo la trama fitta dei canali e delle opere di bonifica. Il torrente Carapelle, a sud, segna un cambio di morfologia, con un leggero aumento dei dolci movimenti del suolo, introducendo la struttura territoriale delle figure di Cerignola e della Marone di Ascoli Satriano. Verso ovest il confine è segnato dall'inizio dei rilievi che preannunciano l'ambito del Subappennino, il sistema articolato di piane parallele al Cervaro che giungono fino alla corona dei Monti Dauni, e gli opposti mosaici dei coltivi disposti a corona di Lucera e San Severo.

La figura territoriale si è formata nel tempo attraverso l'uso delle "terre salde" (ovvero non impaludate) prima per il pascolo, poi attraverso la loro messa a coltura attraverso imponenti e continue opere di bonifica, di appoderamento e di colonizzazione, che hanno determinato la costituzione di strutture stradali e di un mosaico poderale peculiare. Strade e canali, sistema idrico, sistema a rete dei tratturi segnano le grandi partizioni dei poderi, articolati sull'armatura insediativa storica, composta dai tracciati degli antichi tratturi legati alla pratica della transumanza, lungo i quali si snodano le poste e le masserie pastorali, e sui quali, a seguito delle bonifiche e dello smembramento dei latifondi, si è andata articolando la nuova rete stradale. Il territorio è evidentemente organizzato con le strade a raggiera che si dipartono dal centro capoluogo di Foggia. Lungo questi assi è ancora ben evidente l'organizzazione dei borghi rurali di fondazione fascista o posteriori sorti secondo questa struttura a corona (come Segezia, Incoronata, Borgo Giardinetto, ecc.). Questa parte del Tavoliere è caratterizzata fortemente da visuali aperte, che permettono di cogliere (con differenze stagionali molto marcate e suggestive) la distesa monoculturale, ma non la fitta rete dei canali e i piccoli salti di quota: lunghi filari di eucalipto, molini e silos imponenti sono tra i pochi elementi verticali che segnano il paesaggio della figura.

CONSIDERATO che rispetto alla figura territoriale sopra descritta, il PPTR alla sezione B.2.2.1 rileva le seguenti trasformazioni in atto e vulnerabilità:

*Il carattere di orizzontalità, apertura, profondità che domina la figura, a tratti esaltato dalla presenza all'orizzonte delle quinte del Gargano e del Subappennino, è caratterizzato da un paesaggio agrario profondamente intaccato dal dilagante consumo di suolo, dalla urbanizzazione e dalle radicali modifiche degli ordinamenti culturali: le periferie tendono ad invadere lo spazio rurale con un conseguente degrado degli spazi agricoli periurbani. Insidiose forme di edificazione lineare si collocano lungo gli assi che si diramano dal capoluogo, incluse importanti piattaforme produttive. Una grande criticità è anche l'abbandono del patrimonio edilizio rurale (tanto nella monocultura intorno a Foggia, ma anche nei mosaici attorno agli altri centri urbani), a causa delle tecniche culturali contemporanee. La monocultura ha ricoperto infatti gran parte dei territori rurali oggetto di riforma agraria, i cui manufatti e segni stentano a mantenere il loro peculiare carattere. **La natura essenzialmente agricola del Tavoliere è frammentata da frequenti localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici**, mentre la sua orizzontalità e apertura è minacciata sempre più spesso dalla realizzazione di elementi verticali impattanti, soprattutto le torri eoliche che in numero sempre maggiore interessano tutto l'ambito. I nuovi impianti tecnologici, insieme al dilagare scomposto dell'edificazione nel territorio rurale portano all'indebolirsi del sistema di tratturelli e tratturelli, con il loro complesso di edifici e pertinenze (masserie, poste, taverne rurali, chiesette, poderi).*

CONSIDERATO che nella sezione B.2.3.1 con riguardo alla Figura territoriale "La piana foggiana della riforma", sono riportate le seguenti Invarianti strutturali, il relativo Stato di conservazione e criticità, e le specifiche Regole di riproducibilità pertinenti per la valutazione del progetto:

- ***Invariante Strutturale:*** Il sistema dei principali lineamenti morfologici del Tavoliere, costituito da vaste spianate debolmente inclinate, caratterizzate da lievi pendenze, sulle quali spiccano:
 - ad est, il costone dell'altopiano garganico;
 - ad ovest, la corona dei rilievi dei Monti Dauni.Questi elementi rappresentano i principali riferimenti visivi della figura e i luoghi privilegiati da cui è possibile percepire il paesaggio del Tavoliere.
stato di conservazione e criticità: Alterazione e compromissione dei profili morfologici delle scarpate con trasformazioni territoriali quali cave e impianti tecnologici, **in particolare FER;**
regole di riproducibilità: Dalla salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini
- ***Invariante Strutturale:*** Il sistema agro-ambientale Tavoliere, caratterizzato dalla prevalenza della monocultura del seminativo, intervallata in corrispondenza dei centri principali dai mosaici agrari periurbani che si incuneano fin dentro la città. Le trame, prevalentemente rade, contribuiscono a marcare l'uniformità del paesaggio rurale che si presenta come una vasta distesa di grano dai forti caratteri di apertura e orizzontalità. Al suo interno sono riconoscibili solo piccole isole costituite da:
 - i mosaici policulturali dei poderi della Riforma agraria, intorno a Foggia;
 - i lembi più o meno vasti di naturalità residua, nei pressi dei principali torrenti (il bosco dell'Incoronata).***stato di conservazione e criticità:*** i suoli rurali sono progressivamente erosi dall'espansione dell'insediamento di natura residenziale e produttiva; **localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici e pale eoliche** che contraddicono la natura agricola e il carattere di apertura e orizzontalità del Tavoliere
regole di riproducibilità: salvaguardia del carattere distintivo di apertura e orizzontalità delle serre cerealicole dell'Alto Tavoliere: evitando la realizzazione di elementi verticali contraddittori ed impedendo ulteriore consumo di suolo (attorno al capoluogo, ma anche attorno alle borgate della riforma e ai nuclei più densi dell'insediamento rurale), **anche attraverso una giusta localizzazione e proporzione di impianti di produzione energetica fotovoltaica ed eolica.**

- Invariante Strutturale: Il sistema delle masserie cerealicole del Tavoliere, che rappresentano la tipologia edilizia rurale dominante, e i capisaldi storici del territorio agrario e dell'economia cerealicola prevalente stato di conservazione e criticità: Alterazione e compromissione dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali delle masserie storiche attraverso fenomeni di parcellizzazione del fondo o aggiunta di corpi edilizi incongrui; abbandono e progressivo deterioramento dell'edilizia e degli spazi di pertinenza. regole di riproducibilità: **salvaguardia e recupero dei caratteri morfologici del sistema delle masserie cerealicole storiche** del Tavoliere; nonché dalla sua valorizzazione per la ricezione turistica e la produzione di qualità (agriturismi);

CONSIDERATO che, con riferimento al PPTR, la Sezione C delle Schede d'Ambito relative all'ambito "TAVOLIERE" individua, tra gli altri, i seguenti **Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale**:

- *Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata (obiettivo generale 3)*
- *Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici (obiettivo generale 4)*
- *Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici (obiettivo specifico 4.1)*
- *Valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo (obiettivo generale 5)*
- *Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriale integrati (obiettivo specifico 5.1)*
- *Riqualificare e recuperare l'uso delle infrastrutture storiche (strade, ferrovie, sentieri, tratturi) (obiettivo specifico 5.6)*
- *Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia (obiettivo generale 7)*
- *Salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l'immagine regionale (obiettivo specifico 7.1)*
- *Salvaguardare i punti panoramici e le visuali panoramiche (bacini visuali, fulcri visivi) (obiettivo specifico 7.2)*
- *Salvaguardare e valorizzare le strade, le ferrovie e i percorsi panoramici e di interesse paesistico ambientale (obiettivo specifico 7.3)*

CONSIDERATO che il PPTR per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente stabilisce nella relativa **Normativa d'uso** che i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, ovvero progetti sottoposti a Valutazione di impatto ambientale, debbano rispettare particolari **indirizzi e direttive** tra i quali si evidenziano:

Indirizzi:

- *salvaguardare l'integrità, le trame e i mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo:*
 - *il mosaico della cerealicoltura tradizionale;*
 - *il mosaico perifluviale del Candellaro e del Carapelle*
- *salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell'ambito descritte nella sezione B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di riproducibilità (sezione B.2.3.1);*
- *salvaguardare e valorizzare lo skyline del costone garganico e la corona del Monti Dauni, quali elementi caratterizzanti l'identità regionale e d'ambito.*
- *salvaguardare e valorizzare, inoltre, gli altri orizzonti persistenti dell'ambito con particolare attenzione a quelli individuati dal PPTR (vedi sezione A.3.6 della scheda)*
- *salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale;*
- *salvaguardare, riqualificare e valorizzare i punti panoramici posti in corrispondenza dei nuclei insediativi principali, dei castelli e di qualsiasi altro bene architettonico e culturale posto in posizione orografica privilegiata, dal quale sia possibile cogliere visuali panoramiche di insieme dei paesaggi identificativi delle*

figure territoriali dell'ambito, nonché i punti panoramici posti in corrispondenza dei terrazzi naturali accessibili tramite la rete viaria o i percorsi e sentieri ciclo-pedonali. Con particolare riferimento alle componenti elencate nella sezione A.3.6 della scheda;

- *salvaguardare, riqualificare e valorizzare i percorsi, le strade e le ferrovie dai quali è possibile percepire visuali significative dell'ambito. Con particolare riferimento alle componenti elencate nella sezione A.3.6 della scheda;*

Direttive:

- *individuare e perimetrare nei propri strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali descritti a fianco e gli elementi che li compongono al fine di tutelarne l'integrità, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici;*
- *incentivare le produzioni tipiche di qualità e le molteplici cultivar storiche anche come fattore di competitività del turismo dei circuiti enogastronomici;*
- *impedire le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, **impianti tecnologici e di produzione energetica**) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;*
- *individuare gli **elementi detrattori** che alterano o interferiscono con le componenti descritte nella sezione B.2 della scheda, compromettendo l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, e ne mitigano gli impatti;*
- *individuare cartograficamente ulteriori orizzonti persistenti che rappresentino riferimenti visivi significativi nell'attraversamento dei paesaggi dell'ambito al fine di garantirne la tutela;*
- ***impedire le trasformazioni territoriali che alterino il profilo degli orizzonti persistenti o interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche;***
- *individuare cartograficamente le visuali di rilevante valore paesaggistico che caratterizzano l'identità dell'ambito, al fine di garantirne la tutela e la valorizzazione;*
- ***impedire le trasformazioni territoriali che interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche** o comunque compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano;*
- *valorizzare le visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica, dell'ambito, per la fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociale*
- *verificare i punti panoramici potenziali indicati dal PPTR ed individuare cartograficamente gli altri siti naturali o antropico-culturali da cui è possibile cogliere visuali panoramiche di insieme delle "figure territoriali", così come descritte nella Sezione B delle schede, al fine di tutelarli e promuovere la fruizione paesaggistica dell'ambito;*
- *individuare i corrispondenti con visuali e le aree di visuale in essi ricadenti al fine di garantirne la tutela anche attraverso specifiche normative d'uso;*
- *impedire modifiche allo stato dei luoghi che interferiscano con i con visuali formati dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama;*
- *ridurre gli ostacoli che impediscano l'accesso al belvedere o ne compromettano il campo di percezione visiva e definiscono le misure necessarie a migliorarne l'accessibilità;*
- *individuare gli elementi detrattori che interferiscono con i con visuali e stabiliscono le azioni più opportune per un ripristino del valore paesaggistico dei luoghi e per il miglioramento della percezione visiva dagli stessi;*
- *promuovere i punti panoramici come risorsa per la fruizione paesaggistica dell'ambito in quanto punti di accesso visuale preferenziali alle figure territoriali e alle bellezze panoramiche in coerenza con le indicazioni dei Progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR Sistema infrastrutturale per la Mobilità dolce e Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali.*

- implementare l'elenco delle strade panoramiche indicate dal PPTR (Progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR Sistema infrastrutturale per la Mobilità dolce); ed individuare cartograficamente le altre strade da cui è possibile cogliere visuali di insieme delle figure territoriali dell'ambito;
- individuare fasce di rispetto a tutela della fruibilità visiva dei paesaggi attraversati e **impedire le trasformazioni territoriali lungo i margini stradali che compromettano le visuali panoramiche**;
- definire i criteri per la realizzazione delle opere di corredo alle infrastrutture per la mobilità (aree di sosta attrezzate, segnaletica e cartellonistica, barriere acustiche) in funzione della limitazione degli impatti sui quadri paesaggistici;
- indicare gli elementi detrattori che interferiscono con le visuali panoramiche e stabiliscono le azioni più opportune per un ripristino del valore paesaggistico della strada;
- valorizzare le strade panoramiche come risorsa per la fruizione paesaggistica dell'ambito in quanto canali di accesso visuale preferenziali alle figure territoriali e alle bellezze panoramiche, in coerenza con le indicazioni dei Progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR Sistema infrastrutturale per la Mobilità dolce;

Precisazioni:

In merito alla sezione A.2 dell'Ambito 3/Tavoliere del PPTR, approvato con delibera 176 del 16/02/2015, vengono indicate le **DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE E CRITICITÀ**. Il Piano riporta testualmente: <<...La forte vocazione agricola dell'intero ambito ha determinato il sovrasfruttamento della falda e delle risorse idriche superficiali, in seguito al massiccio emungimento iniziato dagli anni settanta. Attualmente, si estrae una quantità di acqua maggiore della ricarica, causando lo sfruttamento della riserva geologica. Quest'ultima, soggetta ad un ricambio lentissimo, non dovrebbe mai essere intercettata al fine di non perturbare gli equilibri idrogeologici e ambientali. L'analisi dei dati piezometrici evidenzia un complessivo e rilevante abbassamento dei livelli idrici nei pozzi, conseguenza sia dell'aumento della richiesta idrica, legata soprattutto all'introduzione in agricoltura di colture intensive e fortemente idroesigenti, sia ai cambiamenti climatici in atto. Questo complesso di fenomeni determina un fortissimo impatto sull'ecosistema fluviale e sulle residue aree umide costiere, determinando di fatto una profonda alterazione delle dinamiche idrologiche e sulle formazioni vegetali ripariali riparie. Inoltre, l'analisi qualitativa delle acque sotterranee e superficiali denota un generale degrado dovuto essenzialmente all'azione antropica (uso di concimi e pesticidi in agricoltura, scarico di acque reflue civili ed industriali, discariche a cielo aperto, ecc). **In relazione alle pratiche agricole, la tendenza agronomica attuale prevede l'abolizione delle normali pratiche di rotazione e le orticole seguono se stesse (mono-successione) con conseguente forte impatto sulla sostenibilità idrica delle colture e sulle biocenosi legate agli agroecosistemi.** La crescente espansione degli impianti fotovoltaici su aree agricole sta determinando una perdita netta di suolo fertile e permeabile, nonché nei casi di vasti impianti di decine e decine di ettari, l'alterazione microclimatica e la perdita di habitat per specie vegetali e animali...>>

Pertanto, la proposta progettuale nel considerare le criticità rilevate dal Piano, combina la produzione energetica con l'utilizzo dell'agricoltura introducendo l'impianto di oliveto nel pieno rispetto delle direttive Nazionali in tema di Agri-voltaico e quindi di coesistenza reale tra agricoltura, produzione energetica e rispetto dell'ambiente.

Altre CRITICITÀ riportate nel PPTR e richiamate nel Parere riguarda i **paesaggi dalla pianura del Tavoliere**. Il Piano riporta testualmente: <<...Anche i paesaggi della pianura del Tavoliere risentono del dissennato consumo di suolo che caratterizza il territorio meridionale, e non solo, sia per il dilagare dell'edilizia residenziale urbana, sia per la realizzazione di infrastrutture, di piattaforme logistiche spesso poco utilizzate, per aree industriali e anche per costruzioni al servizio diretto dell'azienda agricola. Abbandonata, invece, è gran parte del patrimonio di edilizia rurale del Tavoliere, dalle masserie, alle poste, alle taverne rurali, alle chiesette, ai poderi. Solo in pochi casi è in corso un processo di recupero o di riuso per altre finalità di parte di questo ingente patrimonio, la cui piena valorizzazione è impedita anche dai costi di ristrutturazione, dalla scarsa sicurezza nelle campagne, dai frequenti furti di materiali da costruzione (tegole, "chianche", ...). Un altro elemento di criticità – che si spiega con la crisi dei redditi in agricoltura, in particolare nel comparto della cerealicoltura – è legato alla possibile disseminazione nelle campagne di impianti di produzione di energia solare. Di minore gravità è, invece, in pianura, anche in ragione delle dimensioni medie della proprietà, il problema dell'invecchiamento della popolazione rurale e dell'abbandono delle campagne. Precario è il livello di manutenzione della rete dei canali, realizzati durante la bonifica, utilizzati spesso come discariche abusive. In generale, si può dire, in conclusione, che manca la percezione della storicità di questi paesaggi, della loro importanza culturale nella definizione delle identità territoriali...>>.

Anche rispetto a queste criticità si riscontra che l'area interessata dal progetto rientra nelle zone riconosciute dal Piano come "zone a scarsa sicurezza" dove la presenza dell'iniziativa in progetto innalzerebbe notevolmente i livelli di sicurezza vista la dotazione di impianti di videosorveglianza oltre alla presenza periodica del personale dedicato alla manutenzione. Si rappresenta inoltre che le masserie presenti nella zona, quali testimonianza storica dell'agricoltura, si trovano in condizioni di completo abbandono vista peraltro la difficoltà, da parte dei proprietari, alla loro conservazione. In ogni caso l'intervento in progetto non interferisce in alcun modo con detti corpi di fabbrica poiché le aree di impianto risultano estranee ai buffer di rispetto delle stesse testimonianze così come perimetrati dallo stesso PPTR.

In merito al potenziale rischio legato ai redditi da agricoltura conseguente alla disseminazione di impianti di produzione di energia solare nel territorio, si rappresenta che la scelta localizzativa è stata condotta anche in riferimento a tale tema. Infatti, i proprietari dei diritti reali sulle particelle interessate dal campo fotovoltaico hanno individuato nella cessione ai fini energetici del fondo agricolo l'unica soluzione possibile rispetto alla povera resa agricola degli stessi, soprattutto per le ragioni legate alla scarsa sicurezza, alla sospensione del rilascio delle nuove concessioni irrigue ed alla tutela nei confronti dei nitrati di origine agricola. Pertanto, l'indirizzo del Piano nello specifico caso risulta del tutto compatibile con la scelta agri-voltaica del fondo, vista la natura propria del sito.

In riferimento a quanto riportato nella **SEZIONE B SCHEDA D'AMBITO (schede d'ambito)**, si rappresenta che i riferimenti riportati nel Parere e posti alla base delle conclusioni, sono riferiti alla Figura Territoriale denominata **La Piana Foggiana della Riforma**, descritta nel PPTR B.2.3.1 pag. 53 dell'elaborato 5 del PPTR – Scheda degli ambiti paesaggistici Ambito 3 / Tavoliere che rappresenta, come evidenziato in precedenza, un indirizzo e non uno strumento normativo.

Si riporta un estratto della scheda d'ambito riferita alla Piana Foggiana della Riforma (Figura d'ambito denominata 3.1), dal quale si evince che il PPTR non esclude la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonte eolica o fotovoltaica:

SEZIONE B.2.3.1 SINTESI DELLE INVARIANTI STRUTTURALI DELLA FIGURA TERRITORIALE (LA PIANA FOGGIANA DELLA RIFORMA)		
Invarianti Strutturali (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale)	Stato di conservazione e criticità (fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale)	Regole di riproducibilità delle Invarianti strutturali
La riproducibilità dell'invariante è garantita:		
<p>Il sistema dei principali lineamenti morfologici del Tavoliere, costituito da vaste spianate debolmente inclinate, caratterizzate da lievi pendenze, sulle quali spiccano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ad est, il costone dell'altopiano garganico; - ad ovest, la corona dei rilievi dei Monti Dauni. <p>Questi elementi rappresentano i principali riferimenti visivi della figura e i luoghi privilegiati da cui è possibile percepire il paesaggio del Tavoliere.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione e compromissione dei profili morfologici delle scarpate con trasformazioni territoriali quali: cave e impianti tecnologici, in particolare FER; 	<p>Dalla salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini;</p>
<p>Il sistema idrografico è costituito dal torrente Candelaro e dalla sua fitta rete di tributari a carattere stagionale, che si sviluppano a ventaglio in direzione ovest-est, dai Monti Dauni alla costa, e attraversano la piana di Foggia con valli ampie e poco incise.</p> <p>Questo sistema rappresenta la principale rete di drenaggio del Tavoliere e la principale rete di connessione ecologica tra l'Appennino Dauno e la costa;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Occupazione antropica delle superfici naturali degli alvei dei corsi d'acqua (costruzione di abitazioni, infrastrutture viarie, impianti, aree destinate a servizi), che hanno contribuito a frammentare la naturale costituzione e continuità delle forme del suolo, e a incrementare le condizioni di rischio idraulico; - Interventi di regimazione dei flussi torrentizi come: costruzione di sponde artificiali e invasi idrici, occupazione delle aree di espansione del corso d'acqua, artificializzazione di alcuni tratti, fattori che hanno alterato i profili e le dinamiche paesaggistiche; 	<p>Dalla salvaguardia della continuità e integrità dei caratteri idraulici, ecologici e paesaggistici del bacino del Candelaro e dalla sua valorizzazione come corridoio ecologico multifunzionale per la fruizione dei beni naturali e culturali che si sviluppano lungo il suo percorso;</p>
<p>Il sistema agro-ambientale del Tavoliere, caratterizzato dalla prevalenza della monocultura del seminativo, intervallata in corrispondenza del capoluogo dai mosaici agrari periurbani che si incuneano fin dentro la città. Le trame, prevalentemente rade, contribuiscono a marcare l'uniformità del paesaggio rurale che si presenta come una vasta distesa di grano dai forti caratteri di apertura e orizzontalità. Al suo interno sono riconoscibili solo piccole isole costituite da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i mosaici policolturali dei poderi della Riforma agraria, intorno a Foggia; - i lembi più o meno vasti di naturalità residua, nei pressi dei principali centri di base dell'insediamento; 	<ul style="list-style-type: none"> - I suoli rurali della pianura sono progressivamente erosi dall'espansione dell'insediamento di natura residenziale e produttiva. - presenza di attività produttive e industriali, sotto forma di capannoni prefabbricati disseminati nella piana agricola o lungo l'alveo fluviale dei torrenti; - semplificazioni poderali in atto e nuove tecniche di coltivazione contribuiscono a ridurre la valenza ecologica del reticolo idrografico e compromettere la funzione di ordinatore della trama rurale; - localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici e pale eoliche che contraddicono la natura agricola e il carattere idrografico caratteristico del Tavoliere; 	<p>dalla salvaguardia del carattere distintivo di apertura e orizzontalità della piana cerealicola del Tavoliere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - evitando la realizzazione di elementi verticali contraddittori ed impedendo ulteriore consumo di suolo (attorno al capoluogo, ma anche attorno alle borgate della riforma e ai nuclei più densi dell'insediamento rurale), anche attraverso una giusta localizzazione e proporzione di impianti di produzione energetica fotovoltaica ed eolica.

La figura territoriale tratta essenzialmente tre invarianti strutturali (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale):

- Il sistema dei principali lineamenti morfologici;
- Il sistema agro-ambientale
- Il sistema delle masserie.

Nessuna di queste invarianti viene di fatto compromessa dalla presenza dell'impianto agro-voltaico in proposta in quanto non interferente con nessun fattore dei fattori di rischio individuati dal piano ossia:

riguardo al sistema dei principali lineamenti morfologici:

- o Alterazione e compromissione dei profili morfologici delle scarpate con trasformazioni territoriali quali cave e impianti tecnologici.

l'intervento non interessa scarpate e non trasforma i profili morfologici lasciandoli di fatto inalterati;

riguardo al sistema agro-ambientale:

- I suoli rurali sono progressivamente erosi dall'espansione dell'insediamento di natura residenziale e produttiva;
- Localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici e pale eoliche che contraddicono la natura agricola e il carattere di apertura e orizzontalità del tavoliere;

la localizzazione dell'impianto agro-voltaico proposto non contraddice la natura agricola e il carattere di apertura e orizzontalità del tavoliere. La scelta di combinare l'agricoltura con la produzione energetica è una scelta posta alla base della necessità di sfruttamento dei territori agricoli al fine della produzione energetica.

riguardo al sistema delle masserie:

- **L'intervento non altera o compromette in alcun modo l'integrità del sistema delle masserie in quanto non sono presenti masserie nel lotto interessato dall'intervento e quindi non si prevedono demolizioni o altri interventi edilizi.**
- **L'intervento non favorisce l'abbandono delle masserie.**

In riferimento alle **TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE – PPTR**, si rappresenta che il progetto definitivo, la relazione paesaggistica e lo studio di impatto ambientale, argomentano dettagliatamente le interferenze con i livelli di tutela definiti dal Piano e dimostrano la piena compatibilità con il medesimo strumento programmatico.

Si evidenzia in primo luogo che dall'analisi vincolistica svolta, l'impianto in progetto **risulta esterno a perimetrazioni inibitorie** (zone vincolate e relativi buffer di rispetto) e che l'unica interferenza con aree tutelate riguarda puntuali attraversamenti del percorso di cavidotto MT con aree o zone tutelate di cui al D.Lgs. 42/04 (attraversamenti fluviali già interessati da opere stradali). Si specifica però che tale passaggio avviene lungo la spalla del ponte, il quale è un'opera già esistente.

Al fine di evidenziare la totale irrilevanza di tali interferenze sotto il profilo paesaggistico, valga il richiamo a quanto precisato dal Ministero dei Beni Culturali con nota del 13 settembre 2010, prot. n. 0016721, in tema di "autorizzazione paesaggistica in sanatoria". Con tale nota veniva chiarito che *"ad avviso dell'Ufficio scrivente, la percepibilità della modificazione dell'aspetto esteriore del bene protetto costituisce un prerequisito di rilevanza paesaggistica del fatto. La non percepibilità della modificazione dell'aspetto esteriore*

del bene protetto elide in radice la sussistenza stessa dell'illecito contestato". "Lo stesso articolo 146, comma 1, del Codice, d'altra parte, riprendendo, peraltro, quasi alla lettera, il testo del citato articolo 7 della legge del 1939, fornisce una chiara indicazione nel senso di riferire l'obbligo autorizzativo esclusivamente a quegli interventi effettivamente capaci di recare pregiudizio ai valori paesaggistici protetti ("1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione"). Analogamente, l'articolo 149 del codice, al comma, I, lettera a), esclude la necessità dell'autorizzazione paesaggistica "per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici". [...] **ad avviso dell'Ufficio scrivente, la percepibilità della modificazione dell'aspetto esteriore del bene protetto costituisce un requisito di rilevanza paesaggistica del fatto. La non percepibilità della modificazione dell'aspetto esteriore del bene protetto elide in radice la sussistenza stessa dell'illecito contestato**".

In merito agli indirizzi e direttive di tutele del P.P.T.R., si richiama che "... *Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) è piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice, con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.R.7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica". Esso è rivolto a tutti i soggetti, pubblici e privati, e, in particolare, agli enti competenti in materia di programmazione, pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio. Esso persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia, in attuazione dell'art. 1 della L.R.7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica" e del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" e successive modifiche e integrazioni (di seguito denominato Codice), nonché in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14.*

Il PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

Con riferimento agli impianti fotovoltaici di grande generazione, le componenti del paesaggio individuate nello strumento di pianificazione dovranno essere trattate secondo le indicazioni appresso elencate:

Componenti geomorfologiche

- **UPC VERSANTI:** Sono essenzialmente realizzabili impianti fotovoltaici su edifici esistenti.
- **UPC GROTTI:** Sono essenzialmente realizzabili impianti fotovoltaici su edifici esistenti.

- **UPC GEOSITI, INGHIOTTITOI, CORDONI DUNARI:** Non è consentita l'installazione di impianti FER.
- **BP TERRITORI COSTIERI (300 m), TERRITORI CONTERMINI AI LAGHI (300 m), FIUMI, TORRENTI E CORSI D'ACQUA (150 m):** Sono essenzialmente realizzabili impianti fotovoltaici su edifici esistenti.
- **UCP RETICOLO IDROGRAFICO DI CONNESSIONE DELLA RER (100 m):** Sono essenzialmente realizzabili impianti fotovoltaici su edifici esistenti.
- **UPC SORGENTI CON BUFFER DI RISPETTO DI 25 m:** Non è consentita l'installazione di impianti FER.

Componenti botanico vegetazionali

- **BP BOSCHI UCP AREA DI RISPETTO DEI BOSCHI (100 m):** Sono essenzialmente realizzabili impianti fotovoltaici su edifici esistenti.
- **BP ZONE UMIDE RAMSAR:** Sono essenzialmente realizzabili impianti fotovoltaici su edifici esistenti.
- **UCP ZONE UMIDE, PRATI E PASCOLI NATURALI, FORMAZIONI ARBUSTIVE IN EVOLUZIONE NATURALE:** Sono essenzialmente realizzabili impianti fotovoltaici su edifici esistenti.

Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- **BP PARCHI E RISERVE NATURALI NAZIONALI E REGIONALI CON BUFFER DI RISPETTO DI 100 m:** Sono essenzialmente realizzabili impianti fotovoltaici su edifici esistenti. È inibita la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra con potenze nominali superiori a 3 kWp.
- **UCP SITI DI RILEVANZA NATURALISTICA - SITI DI INTERESSE COMUNITARIO (SIC):** Sono essenzialmente realizzabili impianti fotovoltaici su edifici esistenti. È inibita la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra con potenze nominali superiori a 3 kWp.
- **UCP SITI DI RILEVANZA NATURALISTICA - ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS):** Sono essenzialmente realizzabili impianti fotovoltaici su edifici esistenti. È inibita la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra con potenze nominali superiori a 3 kWp.

Componenti culturali e insediative

- **BP IMMOBILI E AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO:** Sono essenzialmente realizzabili impianti fotovoltaici su edifici esistenti esclusi dalle zone "A" dei Piani Urbanistici Comunali.
- **UCP TESTIMONIANZE DELLA STRATIFICAZIONE INSEDIATIVA - UCP AREA DI RISPETTO DELLE COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE:** Sono essenzialmente realizzabili impianti fotovoltaici su edifici esistenti esclusi dalle zone "A" dei Piani Urbanistici Comunali.
- **BP ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO:** Sono essenzialmente realizzabili impianti fotovoltaici su edifici esistenti esclusi dalle zone "A" dei Piani Urbanistici Comunali.
- **UCP PAESAGGI RURALI:** Sono essenzialmente realizzabili impianti fotovoltaici su edifici esistenti esclusi dalle zone "A" dei Piani Urbanistici Comunali.
- **SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE:** Aree individuate quali segnalazioni archeologiche da verificare intese con buffer di rispetto di 100 m

Componenti dei valori percettivi

- **UCP CONI VISUALI DI FASCIA "A":** Sono essenzialmente realizzabili impianti fotovoltaici su edifici esistenti. È inibita la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra con potenze nominali superiori a 3 kWp.
- **UCP CONI VISUALI DI FASCIA "B":** Sono essenzialmente realizzabili impianti fotovoltaici su edifici esistenti. È inibita la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra con potenze nominali superiori a 20 kWp.
- **UCP CONI VISUALI DI FASCIA "C":** Sono essenzialmente realizzabili impianti fotovoltaici su edifici esistenti. È inibita la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra con potenze nominali superiori a 200 kWp....."

Pertanto si evidenzia che l'estraneità rispetto alle aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici definita dal PPTR è da ritenersi significativa sotto il profilo della compatibilità paesaggistica perché, come indicato dalle **Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile** dello stesso Piano, parte I pag. 91, paragrafo B.2.2.2 **Limitazioni e criteri valutativi** il <<...PPTR prevede specifiche limitazioni nelle prescrizioni di cui all'elaborato 6 "Il sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici", finalizzate a salvaguardare i valori paesaggistici espressi da detti beni e contesti. Ai fini della valutazione degli impianti che ricadono all'esterno delle aree definite "non idonee" da Regolamento Regionale N° 24/2010, occorre comunque fare riferimento agli indicatori 3.2.2.2 "frammentazione del paesaggio", 3.2.2.6 "esperienza del paesaggio rurale", 3.2.2.7 "artificializzazione del paesaggio rurale" contenuti nell'Elaborato 7 del PPTR "Il rapporto ambientale", al fine di valutare tutti gli aspetti intrinseci legati al contesto locale, alla continuità di alcuni contesti paesaggistici, rappresentati per esempio dalla Rete Ecologica, coerenti con la disciplina vigente in materia di conservazione e valorizzazione del progetto territoriale per il paesaggio regionale....>>.

In particolare:

3.2.2.2 "frammentazione del paesaggio"

La frammentazione del paesaggio dovuta all'aumento delle reti infrastrutturali, in primo luogo strade con capienze di traffico rilevanti, è ritenuta una crescente minaccia per gli impatti e i disturbi diretti che essa arreca alla biodiversità, ma anche per la frammentazione e il conseguente isolamento degli habitat. Meno studiate, ma altrettanto rilevanti, appaiono le conseguenze negative che essa produce sulla specie umana e sul suo rapporto con il paesaggio quale contesto di vita.

3.2.2.6 "esperienza del paesaggio rurale"

Nella letteratura accademica e nelle pratiche di pianificazione a livello internazionale si fa sempre più attenzione all'esperienza del paesaggio rurale, al ruolo che il paesaggio può assumere come fattore, condizione di benessere. Considerare l'esperienza del paesaggio implica far riferimento non soltanto agli aspetti visivi, ma ad una percezione olistica che coinvolge tutti i sensi. Nel tentativo di costruire indicatori in questo ambito si è usato spesso il termine "tranquillity indicator" e si è fatto riferimento alla assenza di elementi di "disturbo visivo" (carente integrazione paesaggistica di interventi antropici) e viceversa alla presenza/visibilità di acqua (fiumi, corsi d'acqua, mare), ampie visuali; alla possibile esperienza di quiete basata sull'assenza di rumore (connessa con una certa distanza dai centri abitati e dalle principali arterie di traffico). Accanto a questa tipologia di indicatori cominciano a essere presi in considerazione altri, riconducibili alla cosiddetta "experience of wildlife" (connessa con la presenza di aree "semi naturali"; presenza e incidenza del bosco; presenza di alberi monumentali) e altri ancora tesi ad evidenziare un'esperienza di monotonia /mistero, in relazione alla diversificazione degli usi del suolo presenti, allo stato della vegetazione. Più di recente la valutazione dell'esperienza del paesaggio rurale è stata riferita anche al cosiddetto "senso di frescura", misurabile sulla base delle temperature medie registrate in estate, sulla presenza di copertura boscosa e livello altimetrico. Sono inoltre numerosi gli studi che, sulla base di approfondite indagini su campioni della popolazione, cercano di pesare il contributo di ogni singola componente/condizione paesaggistica sulla percezione complessiva. Molti di questi indicatori potranno

entrare a far parte del set di lavoro dell'Osservatorio del paesaggio, qui la scelta è stata inizialmente semplificata, ma si prevedono ulteriori approfondimenti.

3.2.2.7 "artificializzazione del paesaggio rurale"

Quando si parla di artificializzazione del paesaggio rurale ci si riferisce alla presenza di elementi, in termini di strutture e di materiali, che sostituiscono/mascherano, permanentemente o stagionalmente, la copertura del suolo agricolo.

Non è semplice codificare gli elementi della artificializzazione; per convenzione si fa riferimento all'uso esteso in agricoltura della plastica o di materiali dall'effetto visivo simile, ad esempio nelle strutture a serra, nella copertura dei vigneti a tendone, nel confezionamento delle balle di paglia. Può essere considerato anche un elemento di artificializzazione la progressiva sostituzione dei muretti a secco con recinzioni in cemento. In una visione più ampia l'artificializzazione può essere letta anche come progressiva presenza di manufatti edilizi incoerenti con il paesaggio agricolo-rurale circostante, siano essi riferiti o estranei alle attività agricole.

Pertanto, non rientrando in aree definite non idonee e ritenuto non pertinente quanto richiamato ai punti 3.2.2.2; 3.2.2.6 e 3.2.2.7 (poiché le opere non prevedono infrastrutture di comunicazione, non sono ubicate in particolari contesti in cui si instaurerebbero disturbi visivi, non ricadono in zone boscate e non interferiscono con muretti a secco) si conferma la piena compatibilità paesaggistica con le indicazioni del PIANO.

Considerazioni contenute nel parere a pag. 13:

CONSIDERATO inoltre che, per quanto riguarda l'area in cui è prevista la realizzazione della SSE Utente per l'allaccio alla rete elettrica AT, nei pressi della Stazione Elettrica Terna di futura realizzazione, si evidenzia che la stessa ricade nell'ambito di paesaggio "Tavoliere", Figura territoriale "Il Mosaico di San Severo" che il PPTR descrive come *un insieme di morfotipi a sua volta molto articolati, che, in senso orario a partire da nord si identificano con:* - *l'associazione di vigneto e seminativo a trama larga caratterizzato da un suolo umido e l'oliveto a trama fitta, sia come monocoltura che come coltura prevalente;* - *la struttura rurale a trama relativamente fitta a sud resa ancora più frammentata dalla grande eterogeneità colturale che caratterizza notevolmente questo paesaggio;* - *una struttura agraria caratterizzata dalla trama relativamente fitta a est, in prossimità della fascia subappenninica, dove l'associazione colturale è rappresentata dal seminativo con l'oliveto. Pur con queste forti differenziazioni colturali, il paesaggio si connota come un vero e proprio mosaico grazie alla complessa geometria della maglia agraria, fortemente differente rispetto alle grandi estensioni seminatrici che si trovano intorno a Foggia.*

Per tale figura il PPTR individua come invarianti strutturali, tra le altre, anche: *Il sistema delle masserie e dei poderi, capisaldi storici del territorio agrario e dell'economia viticola predominante; La struttura insediativa rurale della Riforma agraria;* per i quali evidenzia come elemento di vulnerabilità *l'alterazione e compromissione dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali delle masserie storiche attraverso fenomeni di parcellizzazione del fondo; **alterazione e compromissione dei profili morfologici delle scarpate e delle visuali con trasformazioni territoriali quali: cave (cave di Apricena) e impianti tecnologici, in particolare FER.*** Individuando come Regole per la riproducibilità delle invarianti la salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini; nonché dalla riqualificazione ambientale e paesaggistica delle cave di Apricena;

Controdeduzioni:

In merito alla stazione di trasformazione, con annessa area di accumulo (storage), questa è ubicata in prossimità della futura stazione Terna di San Paolo 380/150 kV, già autorizzata ed **attualmente in corso di costruzione**, dove è prevista un'areale nella disponibilità della società per la realizzazione dello stallo condiviso e dell'area di sedime della centrale di accumulo prevista in progetto.

La figura che segue mostra l'area interessata dalla SE Terna (in fase di costruzione) e l'ubicazione della sottostazione e dell'adiacente area destinata alla centrale di accumulo elettrochimico.



Figura 3 – Area SE Terna con adiacente area SET ed Accumulo dell’impianto Mezzanelle. In giallo il percorso del cavo MT

È evidente quindi che l’ubicazione della nuova SET in prossimità della SE Terna, regolarmente autorizzata ed attualmente in corso di costruzione, è conseguente alle indicazioni per la connessione determinata dalla stessa Terna S.p.a. e quindi in un’area già interessata da opere di questa tipologia ritenendo quindi già superate le considerazioni in tema di compatibilità con il PPTR citate dal parere sull’argomento.

Considerazioni contenute nel parere a pagg. 13 e 14:

CONSIDERATA l'analisi dell'area vasta condotta dalla secondo i criteri previsti dalle "Linee Guida per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili", Decreto MIBAC MATTM del 10.9.2010, tenendo conto della visibilità dell'impianto e del suo impatto con i caratteri specifici del contesto paesaggistico coinvolto, la Soprintendenza ABAP ha evidenziato che l'impianto fotovoltaico interessa un'area a sud del centro abitato di Apricena e che tale ambito territoriale risulta caratterizzato dall'attraversamento di due tratturi e da numerose segnalazioni archeologiche ed architettoniche relative ad architetture storiche del paesaggio rurale.

Più in particolare, L'impianto si colloca all'interno dell'Ambito del Tavoliere che si presenta come un'ampia zona sub-pianeggiante a seminativo caratterizzata da visuali aperte, con lo sfondo della corona dei Monti Dauni, che l'abbraccia a ovest, e quello del gradone dell'altopiano garganico che si impone ad est.

L'area interessata dall'impianto fotovoltaico riguarda un particolare contesto territoriale in cui sono riconoscibili ancora i segni della struttura insediativa storica. In particolare **l'asse stradale che collega San Severo ad Apricena costituisce**

un primo percorso medievale, poi Strada Regia nell'800, attualmente Strada Statale SS89 distante circa 600 m dall'impianto fotovoltaico in esame. Ai lati di questa arteria si rinvencono ancora le antiche "poste", ossia le masserie e taverne di supporto ai viandanti, come Posta S.Trifone che dista appena 600 m dall'impianto in esame. Altre caratteristiche del sistema insediativo riguardano i punti di osservazione e controllo della piana prossima alle pendici del Gargano. Infatti a circa 9 km dall'impianto fotovoltaico, in posizione panoramica e arroccata a 545 m slm, vi sono i ruderi dell'**antico Castello di Castelpagano, sottoposto a tutela ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 con DM 20/12/1983** dal quale si domina tutta gran parte dell'ambito paesaggistico della *piana foggiana della riforma* sino a San Severo. Il sistema di controllo del territorio vallivo di Apricena era completato dalla presenza della torre di origine normanna del **Palazzo Baronale nel centro urbano di Apricena**, oltre che alla presenza dell'**Abbazia di S.Giovanni in Piano** (oggi una masseria diroccata) distante circa 3 km dall'impianto fotovoltaico, edificata in posizione di altura sul bordo del pianoro dove insistono le storiche cave di Apricena.

La stratificazione storica dell'utilizzo agricolo dei luoghi è ulteriormente testimoniata dalla **presenza di diverse antiche masserie** disseminate nella piana a contorno dalle quali **l'impianto fotovoltaico è fortemente visibile** soprattutto per la distanza inferiore al km.

Per quanto riguarda le moderne infrastrutture di penetrazione dell'ambito sono rappresentate dall'Autostrada A14 che dista circa 600 m dall'impianto fotovoltaico, nonché dalla linea ferroviaria adriatica che corre parallelamente all'autostrada, oltre alla **ferrovia locale San Severo Peschici, definita di valenza paesaggistica** dalla Scheda d'Ambito del PPTR, che corre parallelamente allo storico asse della SS89.

Il contesto territoriale, come sopra descritto, è caratterizzato da una stratificazione insediativa che ancora oggi è perfettamente riconoscibile l'impianto fotovoltaico risulta visibile da molti segni della struttura insediativa;

Controdeduzioni:

Nel descrivere l'area vasta, il Parere richiama la presenza di due Tratturi e numerose segnalazioni archeologiche ed architettoniche relative ad architetture storiche del paesaggio rurale.

Nel ribadire che le opere in progetto non intercettano tratturi, segnalazioni archeologiche ed architettoniche, si precisa che **le distanze riportate nella considerazione dell'Ente sono pienamente compatibili con la natura dell'opera in progetto** (600 m dalla strada statale SS89, 9 km dai ruderi dell'antico Castello di Castelpagano e 3 km dall'Abbazia di S. Giovanni in Piano).

Considerazioni contenute nel parere a pag. 14:

CONSIDERATO inoltre che, per quanto sopra puntualmente rappresentato, **l'impianto proposto è in contrasto con la Normativa d'uso della sezione "C" della Scheda d'Ambito Tavoliere - Componenti visivo-percettive del PPTR Puglia**, in particolare con riferimento alle trasformazioni introdotte nel contesto paesaggistico e storico-insediativo e per le **forti alterazioni delle componenti visivo-percettive** che il PPTR intende tutelare e anche valorizzare con specifici progetti. Al riguardo si richiama che l'ambito è attraversato da percorrenze storiche le cui testimonianze materiali sono ancora visibili, e da infrastrutture di valenza paesaggistica dalle quali le visuali verso il paesaggio agrario con la sua matrice e sistema storico-culturale sono elementi qualificanti da preservare;

Controdeduzioni:

In tema di compatibilità con le norme d'uso della sezione "C" della scheda d'Ambito Tavoliere, componenti visivo-percettive, non si riscontrano specifiche alterazioni delle medesime vista la natura dell'opera il cui sviluppo in altezza è inferiore a 5 metri e che è pertanto confondibile con quanto già presente nello stesso contesto territoriale. Infatti, la natura pianeggiante del territorio permette un effetto mitigativo dell'opera da un osservatore che mira all'area impianto e la presenza diffusa di elementi antropici e naturali (edifici, infrastrutture ed alberature) addirittura escludono la visione dell'opera, al contrario di quello che avviene in contesti territoriali orograficamente collinari nei quali la visione di porzioni di territorio interessate da opere areali di notevole dimensione possono rappresentare alterazione delle componenti visivo-percettive. L'analisi di intervisibilità condotta dal Proponente ed allegata alla documentazione di progetto presentata in istanza, dimostra la compatibilità dell'opera con il contesto territoriale circostante con particolare riferimento ai punti "sensibili" presenti nell'areale di impatto potenziale.

Considerazioni contenute nel parere a pagg. 14 e 15:

CONSIDERATO che con, riguardo alla **valutazione degli impatti cumulativi**, si fa riferimento a quanto disposto dal D.lgs. 152/2006, ALLEGATO VI - Contenuti del Rapporto ambientale, lettera f) e dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti";

CONSIDERATO che la Regione Puglia con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una metodologia di analisi degli impatti cumulativi, specificando e approfondendo le analisi indicate dal DM del 10 settembre 2010;

CONSIDERATO che nella suddetta Determinazione Dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento (Area Vasta di Indagine - AVI sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso [cfr. pagg 8-9 del § "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici"];

CONSIDERATO quindi che è necessario verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine e che il cumulo prodotto dagli impianti

presenti e autorizzati nell'AVI non interferisca con le **regole di riproducibilità delle invarianti strutturali** come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR;

CONSIDERATO che al riguardo la Soprintendenza ABAP ha rilevato criticità derivanti dagli impatti cumulativi in quanto nell'area dell'impianto sono presenti già altri impianti fotovoltaici, seppur di minori dimensioni, rispetto ai quali l'elevata estensione del progetto in argomento determina un notevole incremento di impatto cumulativo, e che inoltre nella medesima aree insistono impianti eolici in corso di autorizzazione (Fig. 2), e oltre a quelli considerati dalla Società vi sono ulteriori due progetti di conoscenza della Soprintendenza ABAP che prevedono l'istallazione di diversi aerogeneratori nell'area di S.Trifone, che distano da 100 a 400 m. dall'impianto in valutazione;



Fig. 2 - In blu gli aerogeneratori WIND ENERGY APRICENA S.r.l., in rosso gli aerogeneratori AIP (ex SPIRIT S.r.l.), in giallo aerogeneratori EDP, in verde aerogeneratori EUROWIND - Aree tratteggiate e puntinate Impianto Fotovoltaico FALK RENEWABLES - Gradazione di rosso visibilità (Elaborazione SABAP-FG).

Controdeduzioni:

L'argomento degli impatti cumulativi è stato ampiamente argomentato all'interno degli elaborati progettuali presentati in istanza in riferimento alla citata DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA – Regione Puglia, del 6 giugno 2014, n. 162, con la quale venivano approvate direttive tecniche esplicative delle disposizioni di cui all'allegato tecnico della DGR n. 2122 del 23/10/2013, recante gli "Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale". L'analisi degli impatti cumulativi condotta nello Studio di Impatto Ambientale già proposto, rispetta pienamente tali indirizzi e pertanto può ritenersi esaustiva.

Infatti, la citata Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia del 6 giugno 2014 n. 162, "illustra i metodi inerenti la definizione del dominio di impianti della stessa famiglia (IAFR) da considerare cumulativamente entro un assegnato areale o buffer, per la definizione dell'impatto ambientale complessivo.¹

Pertanto, l'analisi degli impatti cumulativi tra progetti appartenenti allo stesso **dominio** è stata condotta partendo dalla definizione delle **famiglie di impianti da considerare**.²

Nello specifico la DGR n. 162/2014 individua tre famiglie di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, ciascuna delle tre famiglie è definita dominio degli impatti cumulativi.




Figura 4 – figura estratta dalle direttive tecniche allegate al DGR 162/2014 paragrafo 2

Le tre famiglie o domini introdotti dalle direttive tecniche sono le seguenti:

- Dominio **S**: impianti non soggetti ad autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003;
- Dominio **A**: impianti soggetti ad autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 ma non soggetti a procedure di verifica di assoggettabilità ambientale o a VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 11/2011 e ss.mm.ii;
- Dominio **B**: impianti soggetti a verifica di assoggettabilità ambientale ai sensi del D.Lgs.

¹ Definizione dei criteri metodologici per l'analisi degli impatti cumulativi per impianti FER, 1 - Premesse

² Definizione dei criteri metodologici per l'analisi degli impatti cumulativi per impianti FER, 2 – Famiglie di impianti da considerare (di seguito "Dominio" degli impatti cumulativi)

L'impianto in progetto rientra nel dominio definito "B" dalla citata DGR 162/2014, pertanto è stato necessario individuare, nell'areale definito dai vari Temi della stessa DGR, impianti appartenenti al medesimo dominio. Ciò è stato possibile grazie al censimento degli impianti FER presenti nel SIT Puglia all'indirizzo <http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>.

In merito alla richiesta avanzata si precisa che la citata DGR non prevede valutazioni di effetti cumulativi tra opere di differente natura, come giusto che sia, poiché sotto il profilo strettamente ambientale gli effetti cumulativi sulle diverse componenti possono determinare impatti significativi eventualmente amplificati nel caso di co-presenza di iniziative similari nell'ambito del medesimo territorio. Nella fattispecie, la presenza di un impianto fotovoltaico viene studiata dal punto di vista ambientale e conseguentemente valutata in riferimento al contesto territoriale in cui ricade ed a tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'opera tra cui anche i dati dimensionali. La presenza di ulteriori impianti fotovoltaici nell'areale di impatto potenziale potrebbe incidere sulla stima di alcuni di questi proprio in ragione della maggiore estensione. La citata DGR, riporta al **Criterio B**, l'analisi da condurre in termini di cumulo tra impianti eolici e fotovoltaici nell'area buffer ma è applicabile per i soli impianti eolici in corso di istruttoria rispetto ad impianti fotovoltaici in esercizio e la natura della verifica è riconducibile ad un mero censimento per la valutazione della presenza di impianti FER in una determinata porzione di territorio, cosa quest'ultima che può avere un senso dal punto di vista amministrativo ma sicuramente nulla ha a che vedere con questioni di tipo ambientale.

Infine, oltre agli impianti già in esercizio e debitamente censiti e valutati nello studio di impatto ambientale proposto e per come evidenziato anche dal parere (*"...nell'area dell'impianto sono presenti già altri impianti fotovoltaici, seppur di minori dimensioni, rispetto ai quali l'elevata estensione del progetto in argomento determina un notevole incremento dell'impatto cumulativo, e che inoltre nella medesima area insistono impianti eolici in corso di autorizzazione (Fig.2), e oltre a quelli considerati dalla Società vi sono ulteriori due progetti di conoscenza della Soprintendenza ABAP che prevedono l'installazione di diversi aerogeneratori nell'area di S. Trifone, che distano da 100 a 400 m dall'impianto in valutazione;..."*)

In merito agli impianti fotovoltaici in corso di autorizzazione, pur ricadenti all'interno dell'areale di impatto potenziale, sono alla data odierna ancora in corso di istruttoria nei procedimenti autorizzativi e pertanto non riscontrabili quali parte del contesto ambientale attuale da considerare in combinazione con l'iniziativa in progetto semplicemente perché non ancora autorizzati. Valutazioni dell'effetto cumulativo con proposte progettuali ancora in fase di autorizzazione potrebbero condurre la valutazione dell'impatto a risultati condizionati da variabili di cui non vi è alla data odierna alcuna certezza dell'esistenza.

Considerazioni contenute nel parere a pagg. 15 e 16:

CONSIDERATO che con riguardo alla Relazione Paesaggistica elaborata dalla ditta la Soprintendenza ABAP rileva quanto segue:

<< La documentazione a corredo del progetto, le planimetrie e la documentazione fotografica, descrivono le caratteristiche qualitative del paesaggio in particolare quelle morfologiche, agrarie e rurali. Il Proponente, nell'elaborato "*Relazione paesaggistica*", analizza il paesaggio soprattutto nelle sue componenti naturali e visive senza tuttavia produrre idonei risultati di sintesi, che comprovino la compatibilità del proposto impianto fotovoltaico con le caratteristiche qualitative e percettive del medesimo paesaggio. Infatti, la relazione predisposta dall'impresa si basa soprattutto su una valutazione parametrica della sensibilità paesaggistica e su un'analisi di tipo visivo, riguardante principalmente l'elaborazione di fotoinserti realistici con punti di vista dall'alto, senza individuare sul territorio gli effettivi con visuali da cui valutare le interferenze del progettato intervento con il contesto territoriale e paesaggistico al contorno.

La ditta inoltre non indica alcuna bibliografia circa il metodo proposto basato sull'attribuzione parametrica di valori alle componenti Morfologico Strutturale, Vedutistica e Simbolica tutti dichiarati bassi. Successivamente, a pag. 41 della Relazione Paesaggistica, la ditta sempre senza l'indicazione di alcuna bibliografia del metodo adottato, mette in relazione la sensibilità paesaggistica con il grado di incidenza delle opere ritenuto anch'esso di valore basso e medio/basso. Dalla lettura delle schede associate a tali valutazioni non si comprende l'attribuzione di tali valori. Ad esempio *l'incidenza linguistica relativa a stile, materiali e colori* è ritenuta di valore basso, quando invece la strutturazione storica del territorio circostante con le antiche masserie, come la Posta S.Trifone, fossero paragonabili

stilisticamente per materiali e per colori all'impianto fotovoltaico in esame. Come pure la *l'incidenza visiva* è ritenuta molto bassa quando invece per l'impianto verranno costruite recinzioni con barriere visuali di circa 7 km. In conclusione, senza alcuna ulteriore indicazione procedurale e numerica, la matrice dell'impatto paesistico restituisce un valore pari a 12 rientrando tra *"la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza"*.

L'analisi parametrica del paesaggio proposta dalla ditta si basa soprattutto su un'analisi parametrica di dubbia valutazione oggettiva. Manca, invece, una valutazione critica e approfondita riguardo al sistema insediativo, alla matrice colturale del paesaggio e alla percezione dell'impianto fotovoltaico dai luoghi di "valore storico, architettonico, culturale e paesaggistico tutelati e vincolati", dalle masserie, nonché dalle strade di penetrazione dell'ambito, sia principali che interpoderali.

La ditta, esclusivamente sulla base della sola elaborazione di pochi fotoinserimenti, ritiene che il contesto paesaggistico non produca impatto sui caratteri peculiari del paesaggio, ritenendo che l'impianto fotovoltaico si *"... colloca in perfetta armonia con il contesto sia dal punto di vista dei colori che del rapporto morfo-tipologico, recuperando in parte la caratteristica tipica del paesaggio rurale caratterizzato da oliveti attraverso un'interpretazione del paesaggio agricolo in una forma multifunzionale"* senza idonea valutazione dell'interferenza visiva che l'impianto fotovoltaico comporta in riferimento alle reciproche visibilità degli elementi che compongono la struttura insediativa dell'ambito territoriale in esame. Infatti, il sistema di controllo della piana di Apricena dai punti di osservazione di altura non vengono né riportati né analizzati con le dovute valutazioni del caso.

In conclusione la ditta arriva a concludere che *"... non si ravvisano elementi che possano incidere sull'assetto paesaggistico dell'area interessata dal progetto e che le scelte progettuali effettuate favoriscono l'inserimento del nuovo intervento nel contesto"* e che *"... l'analisi dei foto-inserimenti realizzati, al fine di identificare il grado di intrusione visuale del progetto confermano la scarsa significatività di incidenza visiva dell'intervento sia sul contesto paesaggistico di riferimento che rispetto ai beni e luoghi paesaggistici individuati dal PPTR"*.

Le suddette valutazioni di compatibilità paesaggistica, sono state formulate, pertanto, sulla base di presupposti cognitivi, senza alcuna indicazione dei limiti e parametri indicati dal PPTR sia nella Scheda d'Ambito C2 che dalle linee guida 4.4.1 in merito agli impianti da energie rinnovabili e senza l'indicazione di idonei modelli paesaggistici, che andavano calati nel territorio italiano e locale, presi a riferimento. Infatti la proponente è arrivata a risultati valutativi della qualità paesaggistica che sono completamente contrastanti le invarianti strutturali individuate dal PPTR, quali *"... l'uniformità del paesaggio che si presenta con una vasta distesa di grano dai forti caratteri di apertura e orizzontalità ..."* che, invece, connotano e caratterizzano l'ambito paesaggistico in questione.

Nè la ditta prende in considerazione che tra le aree non idonee di cui al DM 10.09.2010, con produzioni DOC, DOCG e DOP, rientrerebbero anche quelle del comune di Apricena considerato che il territorio è destinato anche a produzioni di olio DOC.

Nel contesto territoriale in esame, invece, di grande pregio testimoniale nel suo insieme, per il permanere di antichissime valenze rurali, i fattori di degrado, prima limitati a sporadici e puntuali episodi di edilizia di modesta qualità, connessa all'attività agricola, sono rappresentati principalmente dai fotovoltaici circostanti già realizzati.>>

Chiarimenti:

Al fine di ottenere una valutazione oggettiva dell'impatto paesaggistico, all'interno della relazione paesaggistica presentata in istanza si è utilizzato e descritto il metodo proposto dalle *"Linee Guida per l'esame paesistico dei progetti"* approvate con D.G.R. 8 novembre 2002 - n. 7/11045 – Regione Lombardia. Tale metodo, a cui si rimanda per una più puntuale argomentazione dei parametri e dei risultati ottenuti, è ritenuto tra i più comuni per la definizione dell'impatto paesaggistico come incrocio tra la *"sensibilità del sito"* ed il *"grado di incidenza del progetto"* al fine di ottenere il *"...idoneo modello paesaggistico calato nel territorio italiano e locale"* richiamato nel parere.

Il metodo prevede che la sensibilità e le caratteristiche di un paesaggio siano valutate in base a tre componenti:

- *Componente Morfologico Strutturale*, in considerazione dell'appartenenza dell'area a "sistemi" che strutturano l'organizzazione del territorio. La stima della sensibilità paesaggistica di questa componente viene effettuata elaborando ed aggregando i valori intrinseci e specifici dei seguenti aspetti paesaggistici elementari: Morfologia, Naturalità, Tutela, Valori Storico Testimoniali;
- *Componente Vedutistica*, in considerazione della fruizione percettiva del paesaggio, ovvero di valori panoramici e di relazioni visive rilevanti. Per tale componente, di tipo antropico, l'elemento caratterizzante è la Panoramicità;
- *Componente Simbolica*, in riferimento al valore simbolico del paesaggio, per come è percepito dalle comunità locali e sovralocali. L'elemento caratterizzante di questa componente è la Singolarità Paesaggistica.

Il metodo oggettivo permette quindi di addivenire ad un valore numerico di confronto al fine di valutare numericamente il grado di incidenza del progetto rispetto al contesto territoriale esaminato considerando gli obiettivi dettati dal PPTR.

Tabella 3 – Determinazione dell'impatto paesistico dei progetti

Impatto paesistico dei progetti = sensibilità del sito X incidenza del progetto					
Classe di sensibilità del sito	Grado di incidenza del progetto				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

Soglia di rilevanza: 5

Soglia di tolleranza: 16

- Da 1 a 4: impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza
- Da 5 a 15: impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza
- Da 16 a 25: impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza

Figura 5 – estratto della D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/11045 "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti"

Si evidenzia, di contro, che il parere emesso dalla Soprintendenza ABAP è invece basato su considerazioni generiche e replicabili senza valutazione oggettive del progetto in esame limitandosi ad un mero censimento delle evidenze paesaggistiche e culturali presenti nell'area vasta, oltre ad un richiamo generico degli obiettivi del PPTR che di fatto non esclude la presenza di impianti FER nel territorio.

Si precisa infine che le aree interessate dall'impianto non sono ricomprese tra quelle non idonee di cui al D.M. 10.09.2010 in relazione alle produzioni DOP, DOCG e DOP come si evince dagli elaborati costituenti il progetto definitivo con particolare riferimento alla redazione agronomica.

Non si condivide infine la considerazione in merito alla definizione di “*fattori di degrado, prima limitati a sporadici e puntuali episodi di edilizia di modesta entità*” rappresentati principalmente dagli impianti fotovoltaici in quanto, opere legittime e previste nei Piani Programmatici non possono essere considerati fattori di degrado.

Considerazioni contenute nel parere a pagg. 16, 17 e 18:

CONSIDERATO che la SABAP a conclusione della propria istruttoria con riguardo agli impatti sul paesaggio del progetto analizzato rileva che «L'intervento lede le componenti percettive e costitutive del paesaggio rurale sia per quanto riguarda l'alterazione del contesto di giacenza dei segni materiali della stratificazione insediativa, sia per quanto riguarda l'intrusione visiva per sovrapposizione di manufatti e infrastrutture completamente avulse a contesti tipicamente rurali.

L'estesa superficie occupata dalle stringhe fotovoltaiche altera le trame e i mosaici culturali del territorio rurale, modifica significativamente il contesto di giacenza degli antichi manufatti rurali diffusi privandoli del loro valore storico-testimoniale in rapporto al territorio.

L'analisi dell'intervisibilità elaborata da quest'Ufficio prende in considerazione 26 punti di mira dislocati sul bordo e all'interno del layout dell'impianto con altezza pari a 4,3 m (pari all'altezza massima del tracker), invece, mostra

chiaramente come **i rapporti delle visuali verso i luoghi della stratificazione storica del paesaggio sottoposti a tutela dal PPTR risultano alterate**, senza contare la presenza degli aerogeneratori già installati.

Ed è proprio l'inserimento dell'impianto all'interno di questa rete di trame visive che lo rende ben percepibile e non assimilabile, soprattutto per la decisa estensione, ad un qualsiasi manufatto antropico presente nella zona. Il risultato dell'alterazione visiva dei luoghi è quella di trasformare, dal punto di vista percettivo, il contesto di tipo rurale in un contesto di tipo industriale. L'alterazione percettiva dei luoghi, infatti, è dovuta sia alla natura stessa dell'impianto (forme, materiali e cromie) quale manufatto completamente estraneo al contesto agrario-rurale sopradescritto, e sia alla trasformazione produttiva dei luoghi con la completa sostituzione dell'attività agraria. La modifica della texture paesaggistica, pertanto, risulterebbe pienamente evidente soprattutto a causa all'estesa superficie territoriale occupata dall'impianto fotovoltaico che è da considerarsi a tutti gli effetti un detrattore paesaggistico.

Il fatto che il progetto preveda anche la realizzazione di un impianto olivicolo con filari di olivi interposti ai tracker contribuisce ulteriormente a modificare la texture paesaggistica sia perché nella zona gli oliveti risultano rari e poco estesi, per lo più con piccole estensioni intorno le masserie, ma anche per l'introduzione di una cultivar non autoctona, in grado di modificare anch'essa il tradizionale paesaggio agrario. Inoltre la disposizione dei filari di olivi con orientamento nord-sud risulta completamente disarmonica con la struttura particellare dell'area in quanto tali file (nord-sud) non risultano allineati alla geometria dei confini, come invece tradizionalmente rispettato dai piccoli arboreti già presenti lungo la strada Mezzanelle che verranno circondati dalla realizzazione dell'impianto in esame.

Il nuovo paesaggio che verrebbe a delinearsi, risulterebbe completamente diverso da quello attuale e non può certo considerarsi caratterizzato da nuovi valori paesaggistici, contrariamente ai valori storici che invece si sono stratificati in questi territori nel corso dei secoli.

A tale conclusione si giunge osservando il paesaggio, oltre che dalle strade di penetrazione, anche dai luoghi e manufatti appartenenti al sistema insediativo storico come le masserie poco distanti. **I rapporti di reciproca visibilità dei siti appartenenti alla struttura insediativa storica risultano fortemente alterati**. Infatti l'intervisibilità tra le masserie S.Trifone e Masseria Mezzanelle risulta interrotta.

L'inserimento dell'impianto all'interno di questa rete di trame visive risulta essere elemento di disturbo, per l'enorme estensione dell'impianto stesso non assimilabile a quella dei tipici manufatti tradizionali presenti in zona. Le masserie rurali infatti, da sempre costituiscono i vertici di una rete di connessione visiva con funzione di orientamento lungo i percorsi storici che attraversano il contesto paesaggistico di riferimento.

L'intervento in esame, invece, per il suo carattere industriale e per la sua decisa estensione di circa 71 ha, è in grado di determinare una modifica percettiva del paesaggio agrario tutelato. Infatti tale intervento, anche se è costituito da tre campi fotovoltaici separati, rappresenta un forte detrattore paesaggistico in quanto **la sua estensione non è raffrontabile ai segni antropici che definiscono la struttura insediativa dell'ambito paesaggistico** ed è tale riconnotare l'aspetto agrario di un ambito territoriale fortemente connotato e nobilitato da secolari tradizioni di armonico equilibrio e convivenza fra attività umane e natura dei luoghi, in un paesaggio industriale privo di valori culturali.

È pur vero che nell'area esistono già altri impianti fotovoltaici di qualche ettaro di superficie, la cui conformazione e layout ancora riescono a mimetizzarsi nella texture particellare dell'area, ma la realizzazione dei tre campi fotovoltaici accrescerebbe drasticamente l'alterazione del paesaggio agrario, anche per l'effetto cumulo.

È da sottolineare che il carattere industriale dell'impianto è accentuato anche dall'estesa recinzione di oltre 7 km e dalle opere di mascheramento vegetale che creano una vera e propria barriera visiva che interrompe la geometria della texture paesaggistica.

Infatti l'impianto è in grado di riconvertire interamente, sia dal punto di vista percettivo che da quello costitutivo, l'esteso ambito caratterizzato soprattutto dalla omogeneità dei caratteri agrari e morfologici descritti dal PPTR con caratteristiche di tipo apertamente industriale.

Contrariamente a quanto previsto nella sezione C della scheda d'Ambito, l'impianto altera "la riconoscibilità morfotopologica dei centri urbani storici e dei morfotipi territoriali e le relazioni storiche e paesaggistiche tra questi e lo

spazio rurale", soprattutto in quanto si sovrappone, dal punto di vista visivo e percettivo, alle figure paesaggistiche di lunga durata.

L'invarianza della permeabilità e del consumo dei suoli non compensano la modifica del palinsesto paesaggistico che si è stratificato in almeno secoli di uso di questo territorio>>>;

Controdeduzioni:

Non si condivide l'affermazione: *"L'intervento lede le componenti percettive e costitutive del paesaggio rurale sia per quanto riguarda l'alterazione del contesto di giacenza dei segni materiali della stratificazione insediativa, sia per quanto riguarda l'intrusione visiva per sovrapposizione di manufatti e infrastrutture completamente avulse e contesti tipicamente rurali..."*.

Infatti, l'opera in progetto è rappresentata da un impianto agri-voltaico che per sua natura non può trovare collocazioni differenti rispetto a quelle in cui lo stesso è ubicato (zona agricola interna ad un paesaggio rurale). L'affermazione è pertanto da ritenersi generica e replicabile senza considerare il caso specifico di valutazione.

Non si condivide neppure l'affermazione *"...l'estesa superficie occupata dalle stringhe fotovoltaiche altera le trame e i mosaici colturali del territorio rurale, modifica significativamente il contesto di giacenza degli antichi manufatti rurali diffusi privandoli de loro valore storico-testimoniale in rapporto al territorio.."*, in quanto l'opera, nella sua dislocazione geometrica, non altera le trame e i mosaici colturali visto che è progettata all'interno di appezzamenti di terreno omogenei e non sono previste demolizioni di antichi termini di confine (quali ad esempio antiche recinzioni, muretti a secco ecc.). La giacenza degli antichi manufatti rurali presenti nell'area resta inalterata non essendo previste opere che possano interessare queste testimonianze. Anche questa affermazione è del tutto generica non individuando gli effettivi contrasti e le specifiche alterazioni citate.

Il parere richiama una analisi di intervisibilità elaborata dall'Ufficio SABAP in cui considera 26 punti di mira dislocati sul bordo e all'interno del layout con una altezza pari a 4,3 m la quale mostrerebbe i rapporti delle visuali verso i luoghi di stratificazione con le *"alterazioni significative"*, *"senza contare la presenza degli aerogeneratori."*

Dalla lettura del periodo precedente è evidente che l'analisi di intervisibilità condotta dall'Ufficio (non allegata e quindi non esaminabile) non può che essere basata su DTM del terreno che nel caso in oggetto è rappresentato da una notevole pianura dove al suo interno sono ubicate le aree impianto. In questi casi, l'intervisibilità teorica è certamente rappresentata da una costante zona di intervisibilità visto che il modello digitale del terreno non riporta gli elementi antropici e naturali (fabbricati, vegetazione, ecc.) i quali, in questi casi, sono determinanti per l'intervisibilità reale tra punto di mira e punto di bersaglio.

Infatti, vista l'altezza del punto di mira (1,70 m solitamente usato) e punto di bersaglio (4,3 m dichiarati dall'Ufficio), basta l'interposizione di una qualsiasi struttura di circa 5 m per escludere l'intervisibilità teorica.

L'analisi dell'intervisibilità teorica condotta dal proponente e riportata all'interno degli elaborati di progetto dimostra quali siano le effettive risultanze e le relative mitigazioni.

Il parere continua precisando che *“...Il fatto che il progetto preveda anche la realizzazione di un impianto olivicolo con filari di olivi interposti ai tracker contribuisce ulteriormente a modificare la texture paesaggistica sia perché nella zona gli oliveti risultano rari e poco estesi, per lo più con piccole estensioni intorno le masserie, ma anche per l’introduzione di una cultivar non autoctona, in grado di modificare anch’essa il tradizionale paesaggio agrario. Inoltre la disposizione dei filari di olivi con orientamento nord-sud risulta completamente disarmonica con la struttura particellare dell’area in quanto tali file (nord-sud) non risultano allineati alla geometria dei confini, come invece tradizionalmente rispettato dai piccoli arboreti già presenti lungo la strada Mezzanelle che verranno circondati dalla realizzazione dell’impianto in esame...”*.

Si evidenzia che questa sezione del Parere è del tutto in contrasto con quanto precedentemente riportato alla pag. 16 dello stesso, dove si definisce il Comune di Apricena ricompreso tra le produzioni di olio DOC *“...è destinato anche a produzioni di olio DOC..”* mentre in questa sezione si considera la zona praticamente priva di colture olivicole *“...rari e poco estesi, per lo più con piccole estensioni intorno le masserie...”*.

La natura agricola del territorio non può essere in discussione. Non si può neanche entrare nel merito del sesto di impianto dei filari di oliveto in quanto non ci sono regole e tradizioni note in tal senso.

Non si condivide neppure l’affermazione *“...I rapporti di reciproca visibilità dei siti appartenenti alla struttura insediativa storica risultano fortemente alterati. Infatti l’intervisibilità tra le masserie S. Trifone e Masseria Mezzanelle risulta interrotta...”*.

Le citate masserie sono rappresentate da due edifici rurali. In particolare, la Masseria S. Tifone è rappresentata da una testimonianza architettonica mentre la Masseria Mezzanelle è un fabbricato agricolo produttivo di età contemporanea. Si sottolinea che la Masseria S. Trifone è ubicata a ridosso dell’autostrada A14 ed oggi veste in completo stato di abbandono.



Figura 6 – Masseria S. Trifone vista dall’autostrada A 14 direzione Pescara.

Queste Masserie sono ubicate quindi in un contesto rurale fortemente antropizzato. Sono presenti infatti infrastrutture, strade, ferrovie, abitati, opere d'arte oltre a insediamenti industriali nelle vicinanze, cave ecc., pertanto non può essere condivisa l'affermazione *“L’inserimento dell’impianto all’interno di questa rete di trame visive risulta essere elemento di disturbo, per l’enorme estensione dell’impianto stesso non assimilabile a quella dei tipici manufatti tradizionali presenti in zona. Le masserie rurali infatti, da sempre costituiscono i vertici di una rete di connessione visiva con funzione di orientamento lungo i percorsi storici che attraversano il contesto paesaggistico di riferimento...”*. Questa affermazione presuppone uno scenario inalterato rispetto all'epoca in cui erano presenti solo gli antichi manufatti rurali e poco più.

Considerazioni contenute nel parere a pagg. 18 e 19:

CONSIDERATO che con riguardo agli aspetti archeologici la Soprintendenza ABAP rileva quanto segue:

<<Il progetto di realizzazione dell'impianto in oggetto presenta un potenziale impatto sui beni archeologici già noti presenti nell'area, per le motivazioni qui di seguito indicate.

Per quanto concerne l'area dell'**impianto fotovoltaico** e il **cavidotto interno di interconnessione** (con relative aree di installazione), ricadenti all'interno dell'agro del Comune di Apricena, nonché il **cavidotto esterno**, ricadente all'interno dell'agro dei Comuni di Apricena e San Paolo di Civitate, e l'impianto di accumulo da costruirsi in località Marana della Difensola, in agro del Comune di San Paolo di Civitate (FG), **i relativi lavori per la loro realizzazione incidono su un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica**, caratterizzato da tracce di insediamenti antichi e altre evidenze archeologiche che coprono un ampio arco cronologico inquadrabile, in particolare, tra il Neolitico e l'Età tardoantica, note dalla bibliografia scientifica di settore, rilevate nella Carta Archeologica della Regione Puglia, individuate nell'ambito del PPTR_zone di interesse archeologico_Rete Tratturi e risultanti dalle ricognizioni svolte direttamente sul campo in occasione della redazione della Carta Archeologica del Rischio>.

Di seguito, come riportato in dettaglio dalla Soprintendenza ABAP, si elencano le evidenze archeologiche ricadenti all'interno dei territori comunali di Apricena e San Paolo di Civitate (FG) che interferiscono direttamente con le opere a progetto:

1. nell'area in cui ricade **la porzione di impianto più a nord**, in località *Pozzi dei monaci*, tramite fotointerpretazione è stata riconosciuta la presenza di tre anomalie rettilinee (nn. 106- 107- 108) di probabile origine antropica relative a strutture canaliformi (irrigue) collegate a tracce attribuibili a paleo alvei (nn.109 e 110);
2. nell'area in cui ricade **la porzione di impianto a sud/ovest**, in località *S. Trifone/Masseria Mezzanelle*, la raccolta effettuata durante la ricognizione di superficie per la realizzazione della Carta di Valutazione del Rischio Archeologico, ha restituito un'ampia area di dispersione di concotto (n. 140), attribuibile ad una non precisata frequentazione preistorica dell'area;
3. sempre nell'area dell'impianto, un po' più a sud rispetto alla precedente segnalazione, è stata individuata un'altra ampia area di dispersione di concotto (n.141), attribuibile ad una non precisata frequentazione preistorica dell'area;
4. immediatamente a nord di questa seconda porzione di impianto, in località *S. Trifone*, sono note da archivio segnalazioni di strutture (n. 28) riconducibili ad un insediamento rurale di età tardo antica o altomedievale;
5. nei pressi del **cavidotto esterno**, in località *Masseria Morrica*, è stata segnalata la presenza di un'area con dispersione di materiale archeologico in superficie (n. 29), attribuibile cronologicamente ad età preromana e romana;
6. in località *Masseria Zingari*, il **cavidotto esterno** intercetta un tratto della viabilità romana secondaria, come accade anche in località *Masseria Pozzilli*; si tratta nello specifico di viabilità antica che da San Paolo di Civitate, passando per Faugno Nuovo, portava all'odierna Apricena nel primo caso, mentre nel secondo dopo aver superato la stazione di Poggio Imperiale deviava verso Sannicandro Garganico, raggiungeva Cagnano Varano perseguita per la piana di Carpino;
7. lungo il **cavidotto esterno**, in località *Masseria di Lorenzo*, è segnalata la presenza di resti di un insediamento rurale e di un'area funeraria di età romana (n. 25);
8. proseguendo lungo il **cavidotto esterno** verso ovest, in località *Scardazzo/Belvedere*, si segnala un'area con presenza di materiale archeologico in superficie (n. 26), databile ad età romana;
9. in agro del Comune di San Paolo di Civitate, lungo il **cavidotto esterno**, in località *C.S.Leonardo*, è stata individuata un'area di dispersione di frammenti laterizi (n. 142) attribuibili ad un insediamento rurale di età romana legato allo sfruttamento agricolo del territorio;

10. proseguendo verso ovest, in località *C. Trentino*, il **cavidotto esterno** interferisce con un'altra area di dispersione di frammenti laterizi (n. 143) attribuibili ad un insediamento rurale di età romana legato allo sfruttamento agricolo del territorio;
11. il **cavidotto esterno** intercetta più a ovest il tracciato della strada antica che collega San Paolo di Civitate a Lesina, attraversando le contrade *Difensola* e *Chiagnemamma* a Nord di *Masseria Scazzetta*;
12. in località *Masseria Faugno*, sempre lungo il **cavidotto esterno**, è stata individuata un'altra area (n. 144) di dispersione di materiale archeologico (laterizi, ceramica acroma, ceramica da fuoco, pesi da telaio) attribuibile ad un insediamento rurale di età romana legato allo sfruttamento agricolo del territorio. Non a caso a nord della strada, a *Masseria Faugno* (n. 52), è stata rinvenuta una stele funeraria con iscrizione murata presso la porta di ingresso, indice della presenza di un'area funeraria di età romana nelle zone circostanti;
13. in località *Marana della Difensola*, sempre lungo il **cavidotto esterno**, è stata individuata un'altra area (n. 145) di dispersione di materiale archeologico (laterizi, ceramica acroma, pesi da telaio), forse parte marginale di un'area di dispersione più ampia attribuibile ad un insediamento rurale di età romana legato allo sfruttamento agricolo del territorio;
14. dall'altro lato della strada, la Antonacci Sanpaolo, durante le sue ricerche topografiche, ha individuato la presenza di un sito (n. 53) riconducibile, per la presenza di materiale archeologico in dispersione sulla superficie, ad un insediamento di età romana repubblicano-imperiale;
15. nella medesima località, *Marana della Difensola*, il **cavidotto esterno** intercetta la strada che collegava *Teanum* con la fascia costiera a nord; il tracciato, costeggiando la prima linea di colline lungo il Fortore, passava attraverso *Masseria Difensola*, *Coppa di Rose*, *Ripalta*;
16. **l'area della stazione utente in progetto, in località *Difensola/Marana della Difensola*, e il relativo cavidotto di connessione, ricadono in un comparto territoriale ad altissimo rischio archeologico coincidente con vasti nuclei insediativi di epoca daunia databili dalla fine dell'VIII al IV secolo a.C., attualmente in corso di indagine archeologica e che saranno oggetto di futura dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 42/2004.** Le recenti indagini hanno permesso di individuare, in particolare, estese porzioni abitative contraddistinte da canalizzazioni, buche di palo, pavimentazioni acciottolate, setti murari e strutture polifunzionali e vaste necropoli di tombe a fossa e a grotticella, di grandi dimensioni e con ricchissimi corredi, oltre a numerosi silos, pozzi e altre evidenze di grandi dimensioni. Non mancano, nell'area, anche evidenze riconducibili a frequentazioni più antiche, come testimonierebbe il rinvenimento di fossati databili all'età del Bronzo e al Neolitico. **L'intero comprensorio ricadente all'interno delle suddette località, considerato come area ad altissimo rischio archeologico**, contenente testimonianze di epoca preistorica e storica di una certa importanza e consistenza, ancorché non soggetto a formale **dichiarazione di interesse culturale**, il cui procedimento, in ogni caso, **sarà avviato al termine delle indagini archeologiche attualmente in corso**, è considerato come degno di essere salvaguardato nei confronti di opere future; pertanto **si considerano non più autorizzabili in corrispondenza della citata "area a rischio archeologico" ulteriori interventi di trasformazione;**

Precisazioni:

Queste considerazioni riportate nel parere sono un mero censimento di quanto argomentato nel documento di archeologia preventiva redatto dal proponente ed allegato al progetto definitivo.

Con riferimento a quanto riportato al punto 16, l'area interessata dalla stazione utente in località *Difensola/Marana*, per come più volte argomentato, è ubicata in aderenza alla costruenda SE Terna che, per sua natura, ha necessità di collegamenti elettrici sulle prese e che pertanto non può restare opera puntuale non collegata e non collegabile con la magliatura elettrica di produzione e di evacuazione della zona. Inoltre, non essendo l'opera interna all'area archeologica non si condivide l'affermazione "...è considerato come degno di essere salvaguardato nei confronti di opere future; pertanto si considerano non più autorizzabili in corrispondenza della citata "area a rischio archeologico" ulteriori interventi di trasformazione;".

Considerazioni contenute nel parere a pagg. 19 e 20:

CONSIDERATO inoltre la presenza anche del Regio Tratturo L'Aquila Foggia, distante dalla SSE meno di 500m, sottoposto a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con DM del 15/06/1976 e successivi ulteriori DM, per il quale occorre prevedere necessariamente un'azione di tutela, anche in riferimento alle visuali che si aprono dallo stesso, così come statuito dalle NTA del PPTR il cui art. 78, comma 5, prevede che *“Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art. 76, punto 2 lettera b), gli Enti locali, anche attraverso la redazione di appositi piani dei Tratturi, previsti dalla legislazione vigente curano che in questa area sia evitata ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio”*;

CONSIDERATO inoltre che la SSE ricade anche interamente all'interno dell'area buffer di 500m del vincolo del bene culturale 'Area archeologica' tutelata con DM 27/06/1992 ai sensi della L.1089/39 e parzialmente nell'area buffer di 500m del vincolo archeologico diretto DM 31/05/1997 ai sensi della medesima legge;

Precisazioni:

Il Regio Tratturo citato è ubicato in prossimità della SSE posta in aderenza alla costruenda SE Terna e pertanto rispetto alla visuale dalla sede tratturale risulta alla vista come una unica opera. In ogni caso, l'antica sede tratturale, comunque non interessata in alcun modo dalle opere in progetto, risulta oggi parzialmente interessata dalla strada provinciale 31, completamente asfaltata e quindi ha già subito una rilevante trasformazione rispetto alla sua originale configurazione demaniale storica.

Come già evidenziato, la SSE e la centrale di accumulo, pur ricadenti a distanza inferiore a 500 m dalla sede Tratturale e parzialmente a distanza inferiore a 500 m rispetto al vincolo archeologico diretto, sono ubicati in aderenza alla costruenda SE Terna, già autorizzata e per gran parte ricadente nella stessa fascia dei 500 m indicata.

Si precisa che le fasce di rispetto definite dal PPTR per le sedi tratturali e per le aree a vincolo archeologico sono entrambi di 100 m e che pertanto le opere in progetto risultano esterne a questi buffer. Di seguito si riporta l'estratto delle NTA del PPTR.

3) Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consiste in una fascia di salvaguardia dal perimetro esterno dei siti di cui al precedente punto 2), lettere a) e b), e delle zone di interesse archeologico di cui all'art. 75, punto 3, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali beni sono ubicati. In particolare:

- per le testimonianze della stratificazione insediativa di cui al precedente punto 2, lettera a) e per le zone di interesse archeologico di cui all'art. 75, punto 3, prive di prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell' art. 45 del Codice, essa assume la profondità di 100 m se non diversamente cartografata nella tavola 6.3.1.
- per le aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art.75 punto 3) essa assume la profondità di 100 metri per i tratturi reintegrati e la profondità di 30 metri per i tratturi non reintegrati.

Figura 7 – Estratto delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR – Regione Puglia pag. 56

Considerazioni contenute nel parere a pag. 20:

CONSIDERATO che, nella succitata nota prot.n.8389 del 27/07/2022, la Soprintendenza ABAP ha espresso il proprio Parere Contrario/Negativo, con le seguenti motivazioni finali:

<< Per quanto sopra analizzato, la realizzazione del progettato impianto fotovoltaico esteso per circa 71 ha interessando, a livello percettivo, non solo l'intero comprensorio territoriale sopra descritto, ma anche gran parte di quelli circostanti, determinerebbe la cancellazione del valore identitario che il territorio in esame ancora oggi riesce ad esprimere, trasformando, definitivamente, un paesaggio rurale in uno dalle marcate connotazioni industriali, del tutto avulso dalle tradizioni, dalle caratteristiche e dalla storia del contesto.

In particolare, la distesa di inseguitori solari, esorbitanti nell'estensione rispetto a qualunque altro manufatto esistente in tutto il contesto territoriale circostante, si configurano come 'oggetti' del tutto incongrui rispetto ad un ambito fortemente connotato e nobilitato da secolari tradizioni di armonico equilibrio e convivenza fra attività umane e natura. Tutto ciò è testimoniato dalla persistenza dei diversi percorsi storici, oltre che dai resti archeologici di antichi insediamenti destinati ad attività produttive di tipo agrario.

Dal punto di vista archeologico, emergono forti criticità riguardo la realizzazione dell'intervento in oggetto; le conoscenze derivanti da diversi studi per questo territorio, infatti, confermano l'alto rischio per la tutela archeologica dell'area che per conformazione, viabilità e risorse è stata da sempre e con continuità sfruttata dall'uomo. In particolare, la capillare presenza di insediamenti con una cronologia ampia, dal neolitico a tutto il periodo medievale, confermano un tessuto insediamentale composito che trova una sua sistematizzazione regolare per sfruttare al meglio la capacità agricola dell'area.

Né si possono ritenere soddisfatte, per quanto sopra detto, le norme d'uso di cui alla Sceda d'Ambito C2 del PPTR, come pure restano ferme tutte le criticità riportate nelle linee guida 4.4.1 sopracitate in merito all'inserimento degli impianti fotovoltaici nel paesaggio.

Pertanto le strutture di progetto, nel loro insieme, determinano, dal punto di vista percettivo una modifica, oltre che dell'aspetto agrario e naturalistico, anche delle valenze culturali del territorio che ne verrebbe irrimediabilmente 'segnato' e compromesso nei suoi caratteri di maggiore pregio. L'esistente paesaggio agrario, privo di una qualunque forma di incisiva urbanizzazione, connotato da valori semantici, storici, morfologici ed estetici, ancora oggi si esprime quale 'palinsesto' risultante da millenni di sapiente uso del suolo e delle sue risorse, da parte delle popolazioni che storicamente lo hanno abitato e plasmato.

Per tutte le ragioni e considerazioni sopra esposte, le conclusioni a cui giunge la ditta non possono essere condivise, pertanto questa Soprintendenza, in considerazione della modifica della percezione fisica dei luoghi e dei valori culturali e paesaggistici ad essa associati, nonché dell'insieme delle criticità poste a base del presente parere, ritiene che l'impianto sia incompatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici ed archeologici dell'area interessata.

Si fa presente che, qualora il parere negativo espresso fosse oggetto di superamento a seguito di successive determinazioni, l'elevato rischio per la tutela del patrimonio archeologico sopra rappresentato richiede in ogni caso la sottoposizione del progetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al DPCM 14.2.2022.>>>

Controdeduzioni:

Le motivazioni contenute nel parere Contrario/Negativo espresso dalla Soprintendenza ABAP non sono condivisibili nella sostanza in quanto generiche e replicabili in qualsiasi contesto paesaggistico, non considerando l'effettiva opera all'interno dello specifico territorio. Infatti si cita "*...l'esistenza di un paesaggio agrario, privo di una qualunque forma di incisiva urbanizzazione, connotato da valori semantici, storici, morfologici ed estetici, ancora oggi si esprime quale 'palinsesto' risultante da millenni di sapiente uso del suolo e delle sue risorse, da parte delle popolazioni che storicamente lo hanno abitato e plasmato.*"

Infatti, per come più volte argomentato, l'area interessata dalle opere è caratterizzata da una notevole urbanizzazione (centri abitati, case sparse, zona industriale) oltre alla presenza di cave estrattive, viabilità di grande comunicazione, ferrovie, opere antropiche in generale. Inoltre la zona è fortemente interessata dalla

presenza di agricoltura intensiva e pertanto non può essere considerato quale “*privo di una qualunque forma di incisiva urbanizzazione*”.

In merito agli aspetti di natura archeologica si riscontra che pur proponendo parere sfavorevole è richiesta in subordine l'esigenza di attuare le fasi successive dell'interesse archeologico di cui al comma 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.. Al proposito si evidenzia che **l'esigenza di attivare indagini successive dimostra chiaramente l'impossibilità dell'Ente di determinare il giudizio di incompatibilità dell'opera per come invece di fatto propone.**

Considerazioni contenute nel parere a pagg. 20 e 21:

CONSIDERATA la nota prot. n.2033 del 01/08/2022 con la quale il **Servizio III** della Direzione Generale ABAP, nel concordare con quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia nel proprio parere endoprocedimentale, ha valutato che <<*l'intervento proposto comporterebbe una pesante alterazione del paesaggio rurale, con l'introduzione di elementi completamente avulsi rispetto al contesto agricolo. I manufatti rurali diffusi sarebbero privati del loro valore storico-testimoniale in rapporto al territorio. Inoltre, sarebbero alterate le visuali da e verso i siti appartenenti alla struttura insediativa storica .. come*

pure sarebbero compromesse le visuali dai siti di interesse culturale collocati in posizione sopraelevata rispetto alla piana.>>;

CONSIDERATA la nota prot.n.3081 del 06/09/2022 con la quale il **Servizio II** della Direzione Generale ABAP nel concordare con quanto valutato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia nel proprio parere endoprocedimentale, ha rappresentato che <<*Dal punto di vista archeologico, l'intervento in progetto si inserisce in un'area caratterizzata da numerose segnalazioni e testimonianze archeologiche inquadrabili tra il Neolitico e l'età tardo-antica e medievale, note sia dalla bibliografia di settore sia dagli strumenti di pianificazione territoriale, che identificano anche interferenze con la viabilità antica, delineando un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso, strettamente interconnesso con il paesaggio e con il suo sviluppo nel corso dei secoli. Particolarmente impattante risultano altresì le lavorazioni previste nell'area ad altissimo rischio archeologico in loc. Difensola/Marana della Difensola, attualmente oggetto di indagini, al termine delle quali verrà avviato il procedimento di dichiarazione di interesse culturale ex art. 13 del D.lgs. 42/2004>>. Nel concordare con la Soprintendenza ABAP che puntualizza la densità e le caratteristiche delle evidenze archeologiche, sottolineando le specifiche interferenze dirette delle **opere in progetto pregiudizievoli ai fini della tutela archeologica**, il Servizio II considera <<*significativi gli elementi di criticità negli interventi in progetto, che configurano un detrattore del patrimonio archeologico, compromettendo un paesaggio in gran parte immutato nella sua stratificazione storica e nella sua vocazione allo sfruttamento agricolo, e risultando pertanto incompatibili con le esigenze di tutela>> e ribadisce che <<*qualora il presente parere negativo fosse oggetto di superamento a seguito di determinazioni successive, sarà indispensabile sottoporre il progetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dal D.lgs. 50/2016, art. 25>>;***

Controdeduzioni:

Quanto riportato e contenuto nella nota del Servizio II della Direzione Generale ABAP non è condivisibile poiché la valutazione che “*l'intervento proposto comporterebbe una pesante alterazione del paesaggio rurale*” è conseguenza esclusiva “*dell'introduzione di elementi avulsi rispetto al contesto agricolo*” e quindi generica e replicabile in ogni contesto territoriale.

Anche in questo caso, in merito agli aspetti di natura archeologica si riscontra che pur proponendo parere sfavorevole è richiesta in subordine l'esigenza di attuare le fasi successive dell'interesse archeologico di cui al comma 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.. Al proposito si evidenzia che **l'esigenza di attivare indagini successive dimostra chiaramente l'impossibilità dell'Ente di determinare il giudizio di incompatibilità dell'opera per come invece di fatto propone.**

Richiami contenuti nel parere a pagg. 21 e 22:

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative e che, in particolare, il comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere *ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale*;

RICHIAMATO che la pianificazione energetica regionale persegue finalità generali di contenimento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di conservazione delle risorse naturali e culturali, ed il documento di aggiornamento ha un marcato focus sul tema del contenimento del consumo di suolo dovuto all'energia rinnovabile di taglia industriale anche in virtù dell'adozione, da parte della Regione Puglia, di criteri di valutazione di impatto cumulativo (DGR n. 2122/2012 e DGR n. 162/2014) in conformità alle linee guida nazionali (DM 10 settembre 2010). Il "Rapporto statistico 2020 – Solare fotovoltaico" elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 D.Lgs n. 28/2011 pubblicato a Luglio 2021 fa emergere che, nella distribuzione nazionale della produzione della potenza installata di impianti F.E.R., la provincia di Foggia figura al secondo posto (6,0 % della produzione nazionale) e, per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, la Regione Puglia è prima a livello nazionale. Tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale circa gli impatti cumulativi che l'impianto proposto è destinato a generare nonché la verifica delle pressioni sull'intero sistema culturale;

RICHIAMATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali, e che le suddette Linee guida sono state redatte al fine di *facilitare un contenimento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative*; e che dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati*

dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio;

RICHIAMATO che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC), all'attuazione del quale il progetto si propone di contribuire, stabilisce che *“si presterà la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio;*

RICHIAMATO quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri *“...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti. Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, **non altrimenti valorizzabili**, da destinare alla produzione energetica”* (cfr. Messaggio del Ministri, SEN 2017);

RICHIAMATO che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito della Misura M1.C3 – Turismo e cultura”, prevede tra gli investimenti del secondo ambito “2. La Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale”, l'investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale, e che tra le priorità stabilite da questo Ministero della cultura nell'*Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2021 e per il triennio 2021-2023* si individua, proprio in attuazione del PNRR e tra le linee strategiche e programmatiche dell'attività di questo Ministero la **“Rigenerazione culturale dei siti minori, delle aree rurali e delle periferie urbane” mediante azioni rivolte anche alla protezione e valorizzazione dell'architettura rurale e del paesaggio;**

RICHIAMATO che con riguardo all'uso delle aree agricole per la localizzazione di impianti FER, la Strategia nazionale per la biodiversità 2030 (SNB) nell'ambito dell'Azione B13.3 “Adottare pratiche sostenibili di gestione del suolo”, Sotto-Azione B13.3.g), ha espresso la necessità di *“Definire linee guida e criteri per la progettazione e localizzazione di impianti fotovoltaici e agri-fotovoltaici sui terreni agricoli al fine di garantire la tutela della biodiversità e il mantenimento delle produzioni agricole limitando il cambiamento dell'uso del suolo”; e che come azione ai fini della transizione ecologica, tra le altre, ha evidenziato l'importanza di *“promuovere la diffusione di soluzioni vantaggiose per la produzione di energia (win-win solution) dando priorità alle energie rinnovabili ad impatto zero sulla biodiversità, quali ad es. impianti solari sui “tetti”;**

RICHIAMATO che relativamente agli impatti sul consumo di suolo determinati da impianti FER, il Rapporto 2022 sul Consumo di suolo del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, costituito da ISPRA e dalla ARPA regionali (cfr. Report SNPA n. 32/202, pagg. 206 e 207) ha stimato la disponibilità delle superfici di copertura e il loro potenziale impiego per la posa di impianti fotovoltaici concludendo che *“sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza fotovoltaica compresa fra 70 e 92 GW, un quantitativo sufficiente a coprire l'aumento di energia rinnovabile complessiva previsto dal Piano per la Transizione Ecologica al 2030”;*

Precisazioni:

Il Parere tecnico richiama:

- Il D.Lgs. 387/03;
- La DGR 2122/2012 e 162/2014 in tema di impatti cumulativi;
- Il D.M. 10.09.2010;
- Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC);
- Il documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN) del 10 novembre 2017 con espresso richiamo alle aree non altrimenti valorizzabili da destinare alla produzione energetica;

- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito della misura M1.C3 in tema di azioni rivolte alla protezione e valorizzazione dell'architettura rurale e del paesaggio;
- La strategia Nazionale per la Biodiversità 2030 (SNB) nell'ambito dell'azione B13.3
- Il Rapporto 2022 sul Consumo del Suolo con espresso richiamo alla possibilità di utilizzo dei tetti degli edifici esistenti per la realizzazione del fabbisogno di potenza previsto per il 2030 (tra 70 e 92 GW).

Tutti gli strumenti di programmazione richiamati esprimono in maniera chiara la compatibilità dell'opera in progetto con quanto negli stessi strumenti contenuto, senza nulla aggiungere in merito al tema paesaggistico di cui al parere in esame.

CONSIDERATO che, con riferimento al D.Lgs 199/2011, art. 20 - Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee, si evidenzia che il progetto, per la parte di realizzazione della nuova SSE, si colloca in area non dichiarata idonea in quanto all'interno dell'area buffer di 500m del bene culturale Regio Tratturo L'Aquila Foggia (inteso quale bene tutelato ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con DM 15/06/1976 e successivi ulteriori DM); nonché interamente all'interno dell'area buffer di 500m del vincolo del bene culturale 'Area archeologica' tutelata con DM 27/06/1992 ai sensi della L.1089/39 e parzialmente nell'area buffer di 500m del vincolo archeologico diretto DM 31/05/1997 ai sensi della medesima legge;

Precisazioni:

La società Renantis italia Srl, in data 28-04-2023 ha trasmesso apposita lettera al Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nella quale è indicato quanto segue:

- l'"area di impianto" del Progetto (i.e. area interessata dai pannelli fotovoltaici) ricade interamente in "area idonea" ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-quater del D.Lgs 199/2021.
- le infrastrutture elettriche non interrato (sottostazione di trasformazione e storage) afferenti il Progetto, ricadono in un'area idonea ai sensi del D.Lgs 199/2021, art 20, comma 8, lettera c-ter 1) essendo in "aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale" Invero, l'area delle infrastrutture elettriche non interrate dista non più di 500 metri da aree classificate catastalmente come aree D1, ove sono altresì presenti strutture, costruendi progetti di impianti a fonte rinnovabile già autorizzati, il tutto come si evince dall'inquadramento su ortofoto allegato alla presente (All. 1 – Inquadramento su Ortofoto). Le predette aree, essendo destinate alla realizzazione di impianti a fonte rinnovabile autorizzati ex art. 12 del D.Lgs 387/2003, sono soggette a variante urbanistica ex lege (comma 2 lettera b dell'art. 12) e, di conseguenza in fase di conformazione urbanistica all'inquadramento catastale di cui alla visura catastale allegati alla presente (All.2 – Inquadramento su catastale).;

Conclusioni:

L'iniziativa in progetto è stata riconosciuta compatibile dal punto di vista ambientale in virtù del Parere tecnico istruttorio emesso dalla commissione **PNRR-PNIEC n. 89 del 24.11.2022**. Tale parere analizza tutte le componenti ambientali, i potenziali impatti e valuta positivamente l'iniziativa prescrivendo specifiche Condizioni Ambientali.

Il Parere tecnico istruttorio emesso dal Ministero della Cultura – Soprintendenza speciale per il PNRR – prot. MIC|MIC_SS_PNRR|06/04/2023|0005147-P|, invece, esprime giudizio sfavorevole all'iniziativa (**nonostante l'assenza di rilevanti interferenze dirette con aree vincolate e/o tutelate dal Codice**) rappresentate esclusivamente da alcuni puntuali attraversamenti lungo il percorso del cavidotto interrato MT posato in trincea su viabilità esistente.

Lo stesso parere non riporta elementi di valutazione oggettiva, né istruzioni per l'eventuale superamento di criticità riscontrate, né prescrizioni su eventuali ulteriori opere di mitigazione, ma si limita ad un mero censimento di Piani, beni tutelati/vincolati e richiami normativi di un areale vasto non meglio specificato nell'intorno dell'impianto.

Infine, detto parere tecnico istruttorio emesso dal Ministero della Cultura, nel descrivere il progetto e nella trattazione del contesto territoriale, non fa alcun riferimento alla reale natura dell'opera. Infatti, non si evince nessuna differenza nel considerare l'opera quale impianto agrivoltaico rispetto alla natura tradizionale (fotovoltaico semplice) ma in alcuni passaggi, addirittura si considera l'opera agricola quale detrattore paesaggistico.

Per quanto sopra esposto si ritiene non condivisibile il parere istruttorio negativo espresso dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale, ritenendo compatibile il progetto nel rispetto delle Condizioni Ambientali prescritte dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC con parere n. 89 del 24/11/2022.